



lb

COMUNE DI TERNI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**Adunanza del giorno 06.3.2015N. 69

N. \_\_\_\_\_

Oggetto: Ricognizione società partecipate e razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di marzo alle ore 12,50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MALAFOGLIA Francesca	P		FALCHETTI BALLERANI Cristhina	P	
RICCARDI Carla		A	TEDESCHI Daniela	P	
ARMILLEI Giorgio		A	BUCARI Stefano		A
ANDREANI Francesco		A	GIACCHETTI Emilio	P	
PIACENTI D'UBALDI Vittorio	P				

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il quadro normativo di riferimento in materia di adempimenti ai fini della verifica della legittima detenibilità delle società partecipate è costituito da:

1) dalla Legge 24-12-2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2008) che all'art. 3, commi da 27 a 29, testualmente recita:

- comma 27 - "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

- comma 28 - "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 10 MAR. 2015

TERNI 10 MAR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x CC
- Sviluppo Economico
- Attività finanziarie
- Sindaco
- Ass. Piacenti
- D'Ubaldi

COMUNE DI TERNI

10 MAR. 2015

32620

Protocollo n°

CAT. CL 9 FS.

comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”.

- comma 29 – “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.“.

Tenuto conto che:

1.1) il Comune di Terni, come ogni altra amministrazione, deve effettuare valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla normativa sopra citata ai fini della loro detenzione o cessazione.

1.2) in giurisprudenza si è consolidato l'orientamento secondo il quale le disposizioni sopra richiamate “...definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle società...” (Corte Costituzionale, sentenza 8/5/2009 n. 148), con ciò significando che la metodologia corretta per la valutazione della sussistenza dei presupposti normativi di «stretta necessità» della partecipazione societaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente locale socio, deve esser compiuta caso per caso, comportando il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (Corte dei Conti: sezione regionale per la Puglia, parere n. 100 del 15/10/2009; sezione regionale per il Veneto, parere n. 5 del 14 gennaio 2009);

1.3) il termine, originariamente previsto, normativamente indicato del 31.12.2010 e successivamente prorogato, dovrà esser inteso come «ordinatorio» e finalizzato ad «...avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente per completarne l'iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica...» (Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 48 del 25.06.2008);

1.4) rientra, quindi, nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale verificare, caso per caso, quali finalità il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall'ordinamento, nonché accertare se l'oggetto societario in questione possa considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio statuto, dello statuto societario (Corte dei Conti, sezione regione Piemonte, n. 33/2008; sezione regione Puglia, n. 100/2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei Conti, sezione regione Puglia, n. 77/2010);

1.5) deve ritenersi comunque sempre ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l'esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del n. 14/2010);

2) dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2015) che all'art. 1, commi da 611 a 614 testualmente recita:

2

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

- comma 611 – “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.

- comma 612 - “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un **Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

- comma 613 - “Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

- comma 614 – “Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”.

2.1) Tenuto conto che il Piano Operativo dovrà definire il nuovo assetto delle partecipazioni del Comune, tanto per quelle detenute in via diretta che quelle in via indiretta, attraverso un'analisi non solo di mera e formale legittimità giuridica, ma anche quanto facendo riferimento ad una valutazione di convenienza economico-strategica volta a ridurre il numero delle partecipate detenute.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE  
Sen. Leopoldo Di Girolamo

3) il Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) che all'art. 34 testualmente recita:

- comma 20 – *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”*

3.1) valutato quindi che la disposizione di legge su richiamata, pur avendo ad oggetto i modelli di esercizio dei servizi pubblici, indirettamente le analisi effettuate in base a tali disposizioni riverberano anche sulla valutazione di legittimità dello strumento societario quando fa riferimento ai modelli che presupponga affidanti diretti (*società in house*) o affidati tramite gara a doppio oggetto (*società miste*).

#### PRESO ATTO CHE

- le società partecipate dal Comune di Terni sono quelle elencate all'allegato sub 1;
- il processo di razionalizzazione del Comune di Terni è stato avviato fin dall'anno 2009 da cui si sono succeduti i seguenti principali atti amministrativi:
  - a) Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 130 del 21.04.2009 e n. 82 del 6.4.2009 per il mantenimento delle partecipazioni delle aziende ASM S.p.a., S.I.I. S.c.p.a., ATC S.p.a. e Terni Reti S.r.l. e della dichiarazione di strumentalità per la società USI S.p.a.;
  - b) Deliberazione di Giunta Comunale n. 576 del 29.12.2010, 222 del 31.08.2011 e 170 del 24.5.2012;
- nel periodo intercorso tra l'approvazione delle sopra citate deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale, si sono verificate modificazioni nell'assetto delle partecipazioni azionarie del Comune e precisamente:
  - a) D.i.t.t.: dal 2011 il Comune di Terni non è più socio della società;
  - b) Isrim S.c.a.r.l.: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 281 del 21.12.2011 si è decisa la cessione di una quota pari al 9,16% delle quote e successivamente con deliberazione consiliare n. 227 del 28.10.2013 è stata decisa la messa in liquidazione della società;
  - c) Umbria Innovazione S.p.a.: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 10.12.2014 è stata approvata la fusione per incorporazione nella società Sviluppo Umbria S.p.a.;
  - d) Webred S.p.a. e Centralcom S.p.a.: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 20.10.2014 è stata approvata la fusione tra le due società ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 24.4.2014 con contestuale approvazione dello Statuto dell'organizzazione risultante che ha preso il nome di Umbria Digitale S.c.a.r.l.;

#### CONSIDERATO CHE

4

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- il quadro normativo in materia di gestione delle società partecipate si presenta di particolare complessità, stante l'affastellarsi di norme di settore non ultima delle quali l'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015 che prevede la definizione di un Programma operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute da definirsi entro il 31.03.2015;
- la necessità di provvedere agli adempimenti in ordine alla riorganizzazione degli assetti delle società partecipate dal Comune di Terni prevista dalla normativa sopra citata;
- il comma 611 articolo unico della Legge di stabilità 2015, nella enunciazione dei criteri in base ai quali perseguire l'analisi rivolta a ridurre il numero delle società partecipate, ha previsto anche un contenimento dei costi di struttura delle società;
- il termine per la relazione ricognitoria ex art. 3 comma 27 della legge di stabilità per il 2007 (L. 244/2007) e la connessa dismissione della partecipazioni non più detenibili è stato più volte prorogato;
- con l'ultima di tali modifiche, apportata con il comma 569 della Legge 147 del 23.12.2013 poi oggetto di intervento dell' art. 2 DL 16 del 6.3.2014 , il testo novellato della legge di stabilità ora prevede: *"Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile"*;
- che al 6 marzo 2015 scade il termine per la relazione ricognitoria delle partecipate qualora l'ente locale intenda tentare la vendita, con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni non più detenibili, al solo fine di poter esercitare il recesso qualora il tentativo di vendita sia risultato infruttuoso;
- nel frattempo la Giunta con atto n. 1 del 30/06/2014 ha deliberato in ordine agli adempimenti ex art. 34 comma 20 Decreto Legge 179/2012 in merito alla gestione dei servizi pubblici locali stabilendo:
  - a) che la gestione dei parcheggi di superficie, attuata attraverso la società partecipata indiretta ATC Parcheggi S.r.l. non è conforme ai modelli comunitari;
  - b) che la gestione dell'avio superficie A. Leonardi, attraverso la società partecipata diretta ATC Servizi S.p.a. non è conforme ai modelli comunitari;
  - c) che la gestione dei servizi tributari (servizi di liquidazione, accertamento e riscossione sia spontanea che coattiva compresa la gestione del contenzioso, dell'Imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi ed arre pubbliche e del servizio recupero crediti inesigibili) è stato affidato con deliberazione della Giunta Comunale n. 636 del 30/12/2008 ad operatore economico privato, in modo non conforme ai modelli comunitari;
  - d) che la gestione degli impianti natatori, affidati ad associazione temporanea di impresa, non è conforme ai modelli comunitari;
  - e) che la gestione delle lampade votive, affidate alla partecipata ASM S.p.a., non è conforme ai modelli comunitari;
- su proposta della Giunta Comunale in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 34 comma 20 del Decreto Legge 179/2012 entro il 31/12/2015 il Consiglio Comunale ha deliberato in ordine ai nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici locali risultati non conformi ai modelli comunitari adottando i seguenti atti:

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE  
Sig. Leopoldo Di Girolamo

---

- a) deliberazione n. 197 del 29/12/2014 con la quale è stato deciso di affidare la riscossione coattiva della Imposta comunale pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche alla società in house Umbria Servizi Innovativi S.p.a., per la durata pari agli altri affidamenti già in essere, nonché di affidare con gara a terzi il servizio di accertamento riscossione e controllo per la parte ordinaria delle medesime entrate per una durata dell'affidamento di tre anni;
- b) deliberazione n. 198 del 29/12/2014 con la quale è stato deciso di procedere alla internalizzazione della gestione della lampade votive dei 16 impianti cimiteriali comunali;
- c) deliberazione n. 199 del 29/12/2014 con la quale è stato deciso di procedere alla gestione diretta dell'avio superficie A. Leonardi;
- d) con deliberazione n. 57 del 9/09/2014 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo di internalizzazione della gestione dei parcheggi di superficie a cui hanno seguito le deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 19.12.2014 e n. 210 del 23.12/2014;

- l'Assessore competente per le società ed enti partecipati ha predisposto ed esposto gli indirizzi per la predisposizione del "Piano operativo di razionalizzazione" distinguendo quanto segue:

A) Gli obiettivi che si prefigge il Piano sono:

- a1) definire un nuovo modello di "governance" per rendere più stretto il rapporto tra il comune-socio e le singole società partecipate e per rendere più efficace l'attività di indirizzo strategico e soprattutto di controllo;
- a2) ridurre il numero delle partecipate, eliminando quelle che svolgono funzioni analoghe;
- a3) specializzare l'attività delle singole società ridefinendo la loro missione con obiettivi chiari e misurabili;
- a4) definire per ciascuna partecipata un piano strategico che preveda la loro crescita dimensionale, l'apertura al mercato soprattutto per le società che operano nei servizi pubblici locali e l'aumento della redditività e dell'efficienza;
- a5) definire un quadro chiaro e condiviso per la predisposizione del bilancio consolidato del "gruppo" Comune di Terni con una completa riconciliazione dei rapporti finanziari con il socio;
- a6) ridurre i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

B) La strategia su cui fondare il piano è riconducibile a cinque cardini fondamentali e cioè:

- b1) definire con chiarezza il perimetro delle nostre partecipate realizzando compiutamente il principio (introdotto all'art. 3 della 244/2007 - Legge finanziaria 2008) per cui le partecipate devono agire strettamente entro i compiti istituzionali del comune, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire. Tale obiettivo non potrà che essere realizzato con la dovuta gradualità per evitare che scelte frettolose mettano a repentaglio il valore degli asset strategici per l'ente e creino difficoltà di natura occupazionale, soprattutto in un periodo come questo dove difficilmente chi esce dai canali produttivi riesce a trovare un altro impiego. E' evidente che nessuna nuova partecipazione potrà essere assunta senza una specifica deliberazione del Consiglio comunale.
- b2) ridurre ulteriormente il rischio di detenzione di partecipazioni non essenziali limitando al massimo le partecipazioni indirette (partecipate da nostre partecipate), limitando al massimo la presenza del nostro Comune in società con partecipazioni minime, che

6

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Ser. Leopoldo Di Girolamo

---

difficilmente possono essere considerate strategiche; decidendo la liquidazione e quindi la chiusura delle società “doppione”, senza dipendenti e quelle in perdita prolungata. In questo ambito il comma 611, art. 1 della Legge di stabilità 2015 fissa criteri chiarissimi per il mantenimento delle partecipate, a cui l’Amministrazione dovrà necessariamente dar seguito;

b3) verificare quali partecipate possano creare valore che serva ad abbattere il debito e ad aumentare l’efficienza grazie anche ad una maggiore esposizione al mercato dei management. Per promuovere l’efficienza è necessario che le singole partecipate definiscano specifici piani industriali di durata almeno triennale, con obiettivi chiari e tempi certi per la loro realizzazione;

b4) aumentare la trasparenza delle informazioni sulle partecipate; ciò che vuol dire anche maggiore pressione da parte dell’opinione pubblica e quindi ricerca di maggiore efficienza. Oltre che miglioramenti nella gestione delle informazioni, si propone la creazione di indicatori di efficienza seguendo il modello in via di completamento seguito per i fabbisogni e costi standard;

b5) estendere progressivamente questo modello alle altre istituzioni, consorzi, associazioni che gravitano intorno al comune e che con l’Ente hanno relazioni di natura funzionale, patrimoniale e finanziaria. Ciò è anche in linea con quanto fissato all’art. 23 del Decreto Legge 66/2014 in cui si includono nel piano di razionalizzazione anche “...aziende speciali...istituzioni, ecc.”.

- la relazione dell’assessore per le società ed enti partecipate, che si allega sub. 2 al presente atto, contiene:

- a) le scelte circa il modello di governance che dovrà adottare l’Amministrazione comunale per la programmazione e controllo sia delle società di capitali che degli enti di diritto pubblico o privato in controllo all’amministrazione;
- b) le principali strategie per ogni società partecipata direttamente, coniugando e declinando i criteri che devono essere utilizzati per la redazione del “Piano operativo di razionalizzazione” come previsto dall’art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015;
- c) le strategie per le partecipazioni indirette, visto che il Comune di Terni detiene per il tramite di ASM S.p.a, di Sviluppo Umbria S.p.a, dell’Interporto di Orte S.p.a., dell’Isrim S.c.a.r.l. e di Umbria Digitale S.c.a.r.l. e per le quali il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, dovrà con gli altri soci ed in particolare con la Regione Umbria, attivare un tavolo di confronto, avendo chiaro l’obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 e sopra già evidenziati;

- la Giunta viene chiamata a deliberare la proposta di atto di Consiglio Comunale proponendo la relazione dell’assessore competente che si configurerà quale atto di indirizzo politico per la adozione formale del “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate”;

- la norma di legge su richiamata attribuisce espressa competenza al sindaco per la redazione e approvazione del piano operativo di razionalizzazione;

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE  
Seni Leopoldo Di Girolamo

- pur tuttavia l'ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, a mente dell'art. 42 del Tuel, in materia di decisioni sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dall'Ente (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 832/2005);

- si ravvisa dunque una sorta di competenza concorrente fra Consiglio e Sindaco, quantomeno per l'approvazione e l'adozione del "Piano operativo di razionalizzazione"; pertanto la Giunta proporrà all'esame del Consiglio la relazione di indirizzo politico strategico presentata dall'assessore competente nonché lo Schema di piano operativo di razionalizzazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Sviluppo Economico Dott. L. Sdogati, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della Legge 18.8.2000 n. 267, in data 06.03.2015;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della Legge 18.8.2000 n. 267, in data 06.3.2015 "favorevole per presa d'atto";

Visto l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 134 TU 267/2000

Considerato che sul presente atto dovrà esprimersi, prima dell' esame da parte del Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto:

- l'art. 118 della Costituzione;
- gli articoli 13, 112 e 113 del Testo Unico 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Terni;
- la Legge Regionale n. 9 del 24.4.2014;
- la Legge n. 244 del 24.12.2007;
- il comma 611 dell'articolo unico della Legge n. 190 del 23/12/2014;

Con voti unanimi

## DELIBERA

❖ di proporre al Consiglio Comunale

A) Di stabilire che, in base alla ricognizione degli assetti societari prevista dal comma 27 della Legge 24.12.2007 n. 244, riguardante le sole società direttamente possedute dal Comune per le quali ricorrono le condizioni di legge per il mantenimento delle partecipazioni (fatto salvo valutazioni di altra natura che emergeranno nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate per la cui predisposizione soccorrono ulteriori criteri rispetto al semplice vincolo legale) e le sotto indicate società, partecipate direttamente, risultano detenibili ai sensi della disposizione di legge su richiamata con le precisazioni che seguono:

- ASM S.p.a.;
- U.S.I. S.p.a.
- TERNI RETI S.r.l.;
- A.T.C. S.p.a.;
- ATC servizi S.p.a.;

8

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- S.I.I. S.c.a.r.l.;
- UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l.;
- SVILUPPUMBRIA S.p.a.;
- INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.a.;
- ISRIM S.c.a.r.l..

a1) di precisare che l'Azienda speciale AsFM non è ricompresa nell'elenco del punto precedente in quanto non rientrante nell'adempimento del comma 27 della Legge 24.12.2007 n. 244 che è limitato alle sole partecipazioni societarie, ma che comunque è citata nel Piano di razionalizzazione in quanto si prevede la sua trasformazione in Società per Azioni;

a2) di precisare che per ATC servizi S.p.a. sussiste la legittima detenibilità in base all'analisi svolta ai sensi dell'art. 3 comma 27 L.F. 2007, non sussiste invece la conformità ai modelli comunitari dell'affidamento dei relativi servizi, come accertato dalla delibera di Giunta del 30/06/2014.

B) di approvare la Relazione allegato sub 2 al "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Terni", quale atto di indirizzo politico e specificatamente le azioni indicate nella stessa Relazione per ciascuna società partecipata che si richiamano come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che saranno dettagliate nello "Piano operativo di razionalizzazione" allegato sub 3, precisando che:

b1) per la società ATC S.p.a. non ricorrendo i requisiti di detenibilità come previsti dall'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015, si dovrà provvedere alla liquidazione concordando il percorso con gli altri enti locali soci per valutare in particolare la sorte della propria partecipata Umbria Mobilità sulla base dei programmi aggregativi del servizio di trasporto pubblico locale che sono in corso di elaborazione da parte dell'ente di ambito;

b2) per la società ATC Servizi S.p.a. e sua controllata al 100% ATC parcheggi S.p.a., essendo stata loro revocato l'affidamento rispettivamente della gestione dell'avio superficie e dei parcheggi di superficie, entrambe non rispondono più ai criteri di detenibilità previsti dall'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015 e pertanto andranno poste in liquidazione, valutando preliminarmente l'opportunità di concentrare in un'unica società le due aziende, attraverso la fusione con procedura semplificata per rendere più agevole la liquidazione delle medesime (fusione per liquidazione);

b3) per la società Interporto Centro Italia Orte S.p.a., la società presenta un oggetto simile all'attività svolta dalla Piattaforma logistica Terni Narni che è un'infrastruttura detenuta da Sviluppumbria S.p.a. e pertanto dovrà essere valutato anche con la Regione la interconnessione delle due attività, tenendo conto della possibilità della reciproca collaborazione che consentirebbe la permanenza della società Interporto Centro Italia Orte S.p.a. per interazioni strategiche;

b4) per la società Iscriam S.c.a.r.l. il Tribunale di Terni con sentenza n. 15/2015 ne ha dichiarato il fallimento e che pertanto uscirà naturalmente dal compendio delle partecipate del Comune.

C) di stabilire che in merito alle società a partecipazione indirette detenuta attraverso ASM S.p.a., Sviluppumbria S.p.a., Interporto Centro Italia Orte S.p.a., Isrim S.c.a.r.l. e di Umbria

9

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

San. Leopoldo Di Giuliano

Digitale S.c.a.r.l. e per le quali il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, dovrà con ciascuna socio, ed in particolare la Regione Umbria, avviare un tavolo di confronto coinvolgendo, avendo chiaro l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 e cioè:

c1) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

c2) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c3) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

c4) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

c5) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

D) di approvare il "Piano operativo di razionalizzazione", per proporlo al consiglio comunale affinché il Sindaco nei termini di legge posso farlo proprio e provvedere agli adempimenti di pubblicità;

E) di approvare il modello di governance interno al Comune di Terni e proposto nella Relazione allegato sub 2, secondo una schema di riferimento "dipartimentale - specialistico" di modo che le azioni di controllo siano più efficaci sia per le società partecipate che per gli enti, istituzioni o altri organismi del Comune di Terni;

F) di dare atto che, ai sensi del comma 609, articolo unico della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), i proventi delle vendite di partecipazioni in società potranno essere impegnate per spese per investimenti senza soggiacere ai vincoli del patto di stabilità;

G) di dare atto che gli atti e negozi giuridici che daranno attuazione al Piano operativo di razionalizzazione godranno delle agevolazioni tributarie come previste dall'art. 1 comma 568 bis della Legge 147/2013;

H) di trasmettere copia del provvedimento di Consiglio Comunale alla Corte dei Conti dell'Umbria per le valutazioni di competenza;

I) di precisare che il presente atto sostituisce ogni precedente deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale in materia di detenibilità di partecipazioni societarie;

L) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

\*\*\*\*\*

10

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ANTONICA

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

**ELENCO DELLE SOCIETA' CON QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA**

1. ASM S.P.A.
2. UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A.
3. TERNI RETI S.R.L.
4. AsFM (Azienda Speciale)
5. ATC S.P.A.
6. ATC SERVIZI S.P.A.
7. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.A.R.L.
8. UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. (ex Centralcom S.p.a. e Webred S.p.a.)
9. SVILUPPUMBRIA S.P.A.
10. INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
11. ISRIM S.C.A.R.L.

**ELENCO DELLE SOCIETA' CON QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIRECTE**

**DETENUTE DA ASM S.P.A.:**

1. Greenasm S.r.l.
2. S.I.I. S.c.p.a.
3. Umbria Distribuzione Gas S.p.a.
4. Umbria Energy S.p.a.
5. Agesa Srl in liquidazione

**DETENUTE DA ATC SERVIZI S.P.A.:**

1. ATC Parcheggi S.r.l.
2. Agesa Srl in liquidazione

**DETENUTE DA ATC S.P.A.:**

1. Umbria TPL e Mobilità S.p.a.

**DETENUTE DA ISRIM S.C.A.R.L. (in fallimento):**

1. Consorzio Valtiberina Produce S.c.a.r.l.
2. Polo Materiali Speciali
3. C.T.E.A. Tecnologie Energetiche e Ambientali
4. Polo Innovazione di Genomica, Genetica e Biologica S.c.a.r.l.

**DETENUTE DA INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.:**

1. Banca Sviluppo Tuscia S.p.a.
2. Interporto Orte S.r.l. con unico socio
3. Uirnet S.p.a.

**DETENUTE DA SVILUPPUMBRIA S.P.A.:**

1. Interporto Marche S.p.a.
2. Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a.
3. 3A Parco Tecnologico Agro-alimentare dell'Umbria S.c.a.r.l.
4. Umbria Fiere S.p.a.
5. I.TRAS.TE S.c.a.r.l.
6. Interporto Centro Italia Orte S.p.a.
7. Consorzio Flamina Vetus
8. Gepafin S.p.a.
9. Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto umbro di S. Egidio (S.A.S.E.) S.p.a.
10. Consorzio Intercomunale per la gestione delle aree produttive
11. Università dei sapori S.c.a.r.l.
12. Università dei sapori S.c.a.r.l.
13. Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni (Banca Etica o BPE)
14. Ponti Engineering S.c.a.r.l.
15. Patto 2000 S.c.a.r.l.
16. Consorzio Valtiberina Produce (C.V.P.) S.c.a.r.l.
17. Stabilimento Tipografico Pliniana Società Cooperativa a.r.l.
18. Tela Umbra Società Cooperativa- a.r.l.
19. Valnerina Servizi S.c.p.a.
20. TNS Consorzio in liquidazione
21. Consorzio Crescendo in liquidazione
22. Centro Ceramica Umbra Società Cooperativa in liquidazione

23. TREC S.p.a. in liquidazione
24. Progetto Ricerche Terziario (in breve P.R.T.) S.r.l. in liquidazione
25. Foligno Nuova S.p.a. in liquidazione
26. Artigiana Villamagna Società Cooperativa a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa
27. Centro formazione & Promozione a.r.l. in liquidazione (in breve C.F.P. S.c.a.r.l.)
28. Narni Rocca Gestione (in breve Na. Ro. Gest.) S.c.a.r.l. in liquidazione
29. E.S.Co. Umbria S.r.l. in liquidazione
30. Centro Studi il Perugino di Città della Pieve S.c.a.r.l. in liquidazione
31. Isrim S.c.a.r.l. in fallimento
32. Nuova Panetto e Petrelli S.p.a. in fallimento
33. Umbria Innovazione S.c.a.r.l. (società incorporata in Sviluppumbria nel 2014)
34. Consorzio Novaumbria in liquidazione

**DETENUTE DA UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. (EX CENTRALCOM S.P.A. E WEBRED S.P.A.)**

1. HI Web S.r.l

Terni 06/03/2015

## **RELAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI TERNI**

La riorganizzazione delle società partecipate del Comune di Terni è un obiettivo strategico di questa amministrazione, in quanto condizione per garantire la sostenibilità del bilancio comunale nel medio periodo e presupposto per il miglioramento del sistema dei servizi comunali offerti ai cittadini.

Razionalizzare le proprie partecipate e renderle più performanti è ormai divenuta una necessità ineludibile ed il Piano che si propone ha l'obiettivo di individuare le partecipazioni da mantenere e fissare per ciascuna società detenuta le principali scelte da assumere, dentro un quadro strategico di respiro pluriennale la cui esecuzione dovrà necessariamente impegnare l'intero mandato amministrativo.

E' evidente che tale piano di razionalizzazione va comunque reso compatibile con i processi di sviluppo delle singole società, definiti con la presentazione di piani industriali almeno triennali. Ciò soprattutto per quelle società che operano nell'ambito dei servizi pubblici locali.

Fondamentale sarà anche il metodo di partecipazione adottato, in quanto intervenire sulle scelte che riguardano le società partecipate del nostro comune e anche sulle attività esercitate da ciascuna di esse, significa in alcuni casi intervenire sui servizi al cittadino e più in generale sull'organizzazione delle attività amministrative presenti sul nostro territorio.

Tale lavoro va inquadrato nell'ambito dell'attuale discussione nazionale, premettendo che il fenomeno delle società a partecipazione pubblica nel nostro Paese non è recente, così come non lo è in tutti i Paesi europei, anche se in Italia ha assunto soprattutto in questi ultimi anni dimensioni non più sostenibili. Gli ultimi censimenti effettuati hanno rilevato la presenza in Italia di oltre 8.000 società partecipate dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti locali.

Anche la nostra Regione non è stata immune dalla proliferazione delle società partecipate, anche se dai recenti studi dell'ex Commissario Cottarelli il Comune di Terni è risultato tra i più virtuosi sia riguardo il numero delle partecipate sia riguardo la performance di ciascuna di esse. Anche in Umbria è in atto un ripensamento sul ruolo delle società partecipate e le recenti fusioni tra Webred e Centralcom, con la nascita di Umbria Digitale e tra Sviluppumbria e Umbria Innovazione, lo stanno a testimoniare.

Gli obiettivi che si prefigge il Piano sono:

1. definire un nuovo modello di "governance" per rendere più stretto il rapporto tra il comune-socio e le singole società partecipate e per rendere più efficace l'attività di indirizzo strategico e soprattutto di controllo;
2. ridurre il numero delle partecipate, eliminando quelle che svolgono funzioni analoghe;
3. specializzare l'attività delle singole società ridefinendo la loro missione con obiettivi chiari e misurabili;

4. definire per ciascuna partecipata un piano strategico che prevede la loro crescita dimensionale, l'apertura al mercato soprattutto per le società che operano nei servizi pubblici locali e l'aumento della redditività e dell'efficienza;
5. definire un quadro chiaro e condiviso per la predisposizione del bilancio consolidato del "gruppo" Comune di Terni con una completa riconciliazione dei rapporti finanziari con il socio;
6. ridurre i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Le scelte da compiere per la riorganizzazione e la razionalizzazione delle società partecipate non possono essere distinte dal modello organizzativo che l'Amministrazione comunale intende assumere per la struttura burocratica comunale, di cui sono spesso promozioni dirette. Da sempre le società partecipate dagli Enti locali fanno parte di modelli di gestione di servizi pubblici assunti nel tempo dalle stesse amministrazioni e ricondotti, in una prospettiva di efficientamento, a schemi organizzativi esternalizzati.

Questo collegamento era ben presente anche nell'ultima profonda riforma degli Enti locali e della pubblica amministrazione intervenuta con le leggi 142 e 241 del 1990 che avevano come principali obiettivi il recupero di condizioni di efficacia, di efficienza e di economicità nella gestione degli enti locali e dei servizi pubblici locali e il recupero di visibilità e credibilità esterna, soprattutto verso gli altri partners europei. Di fronte ad una burocrazia inefficiente ed invadente la scelta del legislatore degli anni '90 fu quella di proporre un modello per la gestione dei servizi pubblici locali caratterizzato: a) da una forte aziendalizzazione, con l'accoglimento di principi, metodi e strumenti economico-aziendali; b) di privatizzazione formale e sostanziale della maggior parte dei servizi pubblici locali, a partire da quelli a rete e di rilevanza economica; c) di progressiva liberalizzazione di questi servizi realizzando una profonda apertura del mercato con logiche sempre più spinte di concorrenza.

Questo modello ha avuto un periodo di splendore fino al 2005, dopodiché si sono iniziati ad avvistare problemi, inefficienze e diseconomie, per arrivare in questi ultimi anni a volerne rimettere in discussione la natura stessa di quella riforma, in quanto non più sostenibile, sul piano politico-amministrativo (costi eccessivi, uso disinvoltato delle società partecipate, scandali, ecc.) e soprattutto su quello finanziario per il livello di indebitamento accumulato. Non può sfuggire che spesso l'uso delle partecipate era motivato per aggirare i limiti assunzionali e il rispetto di alcuni vincoli di bilancio e del patto di stabilità interno.

Per questi motivi da alcuni anni si sta tornando indietro, con l'obiettivo della riduzione delle partecipate e limitando l'aziendalizzazione di alcune funzioni amministrative da ricondurre all'interno degli enti locali. Il limite di questo nuovo approccio è stato quello di invertire la rotta con provvedimenti occasionali e di facciata, dettati sempre da esigenze di riduzione delle spese, senza mai arrivare ad una visione organica e complessiva.

Si è giunti recentemente al c.d. "Piano Cottarelli" che ha il merito di aver affrontato un tema così delicato e complesso con spirito scientifico e soprattutto proponendo una visione di insieme e soluzioni operative. C'è da dire che la recente legge finanziaria ha recepito solo in minima parte le indicazioni proposte dal Commissario Cottarelli, ma è ormai certo che tali indicazioni saranno contenute nella Legge Madia sulla pubblica amministrazione, che sarà il veicolo normativo dove verranno assunte le scelte organiche in materia di partecipate tanto da modificare alla radice l'attuale sistema.

La scelta del Legislatore di inserire le misure per il riassetto delle società partecipate all'interno delle norme per la riforma della Pubblica amministrazione conferma, come già detto, quanto sia importante coniugare anche per il nostro Comune queste scelte dentro un disegno organico e in coerenza con la

nuova organizzazione del comune, definendo con chiarezza il modello di "governance" per realizzare nei fatti il "gruppo-ente locale" in cui il Comune, nei confronti delle proprie partecipate, rappresenta il soggetto che stabilisce gli indirizzi strategici, garantisce la tenuta finanziaria e esercita efficacemente le funzioni di controllo.

Una semplificazione dell'organizzazione del comune, lo snellimento dei processi burocratici ed una maggiore responsabilizzazione del personale, avrebbero anche il beneficio di rimuovere un importante incentivo alla creazione di partecipate. Non dobbiamo infatti dimenticare che spesso le partecipate sono state create per rendere più flessibile l'azione pubblica, in presenza di processi burocratici troppo farraginosi.

Fondamentale sarà il livello di controllo che il socio-comune dovrà esercitare sulle proprie partecipate: ne dovrà scaturire un quadro di relazioni nelle quali l'esercizio del controllo da parte del comune si configuri come obbligo sostanziale non solo nel rapporto socio e società, ma anche nella linea di confronto sugli equilibri economico-finanziari, secondo una logica di "bilancio di gruppo". Queste linee di verifica sono parte di un sistema più ampio che si concretizzerà con l'attuazione a partire dal 1° gennaio 2015 del nuovo modello economico-contabile configurato dal D.Lgs 118/2011 che contiene l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato tra ente e società partecipate. Non sfugge quindi l'importanza del controllo esercitato dal comune sulle società partecipate, che assolve ad una molteplicità di logiche funzionali, inclusa quella volta a garantire la sussistenza del c.d. "controllo analogo" sulle società affidatarie dirette secondo il modello dell'in house providing.

Condividendo lo spirito e gli orientamenti che stanno emergendo con chiarezza a livello nazionale sul tema delle partecipate, il Comune di Terni ha inteso predisporre un piano organico di razionalizzazione ed efficientamento delle proprie società con una strategia che si basa su cinque cardini fondamentali:

1. Definire con chiarezza il perimetro delle nostre partecipate realizzando compiutamente il principio (introdotto all'art. 3 della 244/2007 - Legge finanziaria 2008) per cui le partecipate devono agire strettamente entro i compiti istituzionali del comune, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire. Tale obiettivo non potrà che essere realizzato con la dovuta gradualità per evitare che scelte frettolose mettano a repentaglio il valore degli asset strategici per l'ente e creino difficoltà di natura occupazionale, soprattutto in un periodo come questo dove difficilmente chi esce dai canali produttivi riesce a trovare un altro impiego. E' evidente che nessuna nuova partecipazione potrà essere assunta senza una specifica deliberazione del Consiglio comunale.
2. Ridurre ulteriormente il rischio di detenzione di partecipazioni non essenziali, limitando al massimo le partecipazioni indirette (partecipate da nostre partecipate) e la presenza del nostro Comune in società con partecipazioni minime, che difficilmente possono essere considerate strategiche; decidendo la liquidazione e quindi la chiusura delle società "doppione", senza dipendenti e quelle in perdita prolungata. In questo ambito il comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 fissa criteri chiarissimi per il mantenimento delle partecipate, a cui l'Amministrazione dovrà necessariamente dar seguito;
3. Verificare quali partecipate possano creare valore che serva ad aumentare la solidità del sistema, ad abbattere il debito e ad aumentare l'efficienza grazie anche ad una maggiore esposizione al mercato dei management. Per promuovere l'efficienza è necessario che le singole partecipate definiscano specifici piani industriali di durata almeno triennale, con obiettivi chiari e tempi certi per la loro realizzazione;
4. Aumentare la trasparenza delle informazioni sulle partecipate che vuol dire anche maggiore pressione da parte dell'opinione pubblica e quindi ricerca di maggiore efficienza. Oltre che miglioramenti nella gestione delle informazioni, si propone la creazione di indicatori di efficienza seguendo il modello in via di completamento seguito per i fabbisogni e costi standard;

5. Estendere progressivamente questo modello alle altre istituzioni, consorzi, associazioni che gravitano intorno al comune e che con l'Ente hanno relazioni di natura funzionale, patrimoniale e finanziaria. Ciò è anche in linea con quanto fissato all'art. 23 del D.L. 66/2014 in cui si includono nel piano di razionalizzazione anche "...aziende speciali...istituzioni, ecc."

Per la realizzazione delle azioni del Piano è evidente che il Comune dovrà dotarsi di una struttura "dipartimentale – specialistica" con competenze di natura giuridica e di natura economica con spiccate attitudini di revisione contabile; nel prossimo bilancio 2015 dovranno essere individuate le risorse per la realizzazione delle varie fasi del piano (perizie, advisor, ecc.).

Tra le prime priorità su cui dovrà lavorare la nuova struttura "dipartimentale-specialistica", d'intesa con le Direzioni competenti, è quella della definizione della gara d'ambito per il servizio di distribuzione del gas naturale per l'Atem "Terni" in ottemperanza alle previsioni del Decreto dello Sviluppo Economico n. 226/2011. Su questo tema va preliminarmente chiarita la portata delle nuove norme in materia dei servizi pubblici a rete contenute nella Legge di Stabilità 2015, che sembrerebbe ricondurre anche il settore del gas tra le competenze degli ATI. Se ciò sarà confermato la gara d'ambito per il gas dovrà essere svolta dall'Ati 4.

Di seguito sono state elencate le società partecipate direttamente dal Comune di Terni (allegato n. 1) e tutte le altre partecipazioni indirette (allegato n. 2), su cui dovrà operare il Piano operativo di razionalizzazione ex comma 612, art. 1 della Legge Finanziaria 2015, che il Sindaco dovrà inviare alla Corte dei Conti entro il prossimo mese di marzo. Contestualmente, per le sole partecipazioni dirette, andrà definita la volontà consiliare rispetto alla legittima detenibilità delle partecipazioni ai sensi del comma 27, art. 3 Legge n. 244 del 2007.

Per le partecipazioni dirette, la relazione contiene in sintesi le linee strategiche delle principali società per il prossimo triennio, che troveranno un maggiore approfondimento nei singoli Piani industriali da presentare per l'approvazione al Consiglio comunale.

Delle partecipazioni indirette, i cui dati sono riferiti ai bilanci approvati al 31/12/2013, Il Comune di Terni detiene altre partecipazioni per il tramite di ASM S.p.a, di Sviluppumbria S.p.a, dell'Interporto di Orte S.p.a, dell'Isrim S.p.a. e di Umbria Digitale S.c.a.r.l.. Il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, dovrà con ciascuna di dette società aprire un tavolo di confronto coinvolgendo gli altri soci ed in particolare la Regione Umbria, avendo chiaro l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 e cioè:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi ed di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

## ELENCO DELLE SOCIETA' CON QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

### **ASM S.P.A. (100,00%)**

Il capitale sociale della ASM Terni S.p.a. è interamente detenuto dal socio Comune di Terni.

La società detiene le seguenti partecipazioni:

- Umbria Energy S.p.a. (50%)
- Umbria Distribuzione Gas S.p.a. (40%)
- Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. (18%)
- Green Asm S.r.l. (50%)

La società partecipa alla RTI (Raggruppamento temporaneo d'impresa con CNS/CospTecnoservice) dove ASM risulta la società mandataria.

Le attività operative svolte direttamente da ASM S.p.a. sono concentrate nell'Area Energia, nell'Area Idrico e nell'Area Ambiente.

La strategia delineata dall'Azienda per i prossimi anni e condivisa dall'Amministrazione può essere sintetizzata sui seguenti punti fondamentali:

- a) Mantenere l'attuale struttura di azienda multiservizi, anche a mezzo delle società collegate e controllate;
- b) Consolidare le attività tipiche, ridurre i costi operativi ed efficientare i processi;
- c) Continuare lo sviluppo di un sistema di TQM;
- d) Qualificare il management e le risorse umane;
- e) Garantire una struttura finanziaria solida e bilanciata, anche attraverso la cessione di partecipazioni non più strategiche;
- f) Sviluppare l'attività in nuovi settori, mettendo a sistema il potenziale di crescita innovativa;
- g) Adeguamento del modello societario.

Le singole misure sono meglio dettagliate nel Piano industriale predisposto dalla Società.

Nel settore elettrico, oltre ad efficientare la rete elettrica, a migliorarne la qualità del servizio a costi più contenuti, particolarmente significativi saranno gli interventi per lo sviluppo di tecnologie e modalità di gestione della rete di distribuzione elettrica (smartgrid) che permettano di far fronte alle criticità introdotte dalla generazione diffusa. La pubblica illuminazione è certamente un settore su cui l'azienda intende puntare nel futuro, anche attraverso collaborazioni con i comuni o società proprietarie della rete, coniugando la gestione impiantistica con gli investimenti per l'efficientamento energetico. Non appare più strategica la partecipazione in Umbria Energy S.p.a. in quanto il settore della vendita è una attività tipicamente di "mercato" e tra l'altro può offrire una buona marginalità solo se si ha la disponibilità diretta degli "strumenti" di approvvigionamento dell'energia.

Nel settore del gas importante è il consolidamento della partnership con Italgas per consentire ad una propria partecipata Umbria Distribuzione Gas di concorrere alle nuove gare di gestione per ATEM sul territorio regionale (Perugia 2 a Terni).

Nel settore idrico la riorganizzazione del sistema di gestione dovrà garantire il miglioramento della qualità del servizio e il contenimento dei costi di gestione. Al fine di razionalizzare i soggetti presenti nell'ambito provinciale, fondamentale sarebbe l'acquisizione della società Aman del Comune di Amelia mediante fusione per incorporazione.

Nel settore ambiente centrale è il progetto organizzativo-gestionale del servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati dell'Ambito Integrato n. 4, che comporterà per l'azienda ingenti investimenti.

Tra i nuovi settori di sviluppo si segnala la volontà di ASM di ampliare la presenza nel settore della produzione di energia idroelettrica attraverso la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico sul canale Medio Nera a Piedilugo per il quale è stato presentato il progetto, oltre ad interventi di revamping della Centrale di Alviano.

Tra i progetti innovativi il Piano industriale contiene l'indicazione di progetti su cui la struttura sta lavorando da anni in particolare nel settore della e-mobility e della ricerca. Su tale ultimo settore si concentrerà nei prossimi mesi l'attenzione dell'azienda valutando, unitamente con la Regione dell'Umbria, la possibilità di ampliare le competenze soprattutto nel settore ambientale, valutando anche la creazione di appositi strumenti societari.

La strategia industriale di ASM S.p.a. dovrà trovare riscontro anche nella ridefinizione di un nuovo modello societario, compresa la scelta delle alleanze industriali da realizzare al fine di consentire una significativa crescita dimensionale della società, con l'obiettivo di allargare gli ambiti territoriali e funzionali di riferimento.

E' quindi necessario verificare inizialmente se esistono condizioni di aggregazioni con altre piccole società analoghe ad ASM S.p.a. presenti all'interno del territorio regionale (VUS, ecc.) e nei territori limitrofi.

Da anni ormai il settore delle multiutility ha visto l'aggregazione di società di medio dimensioni che progressivamente hanno assunto dimensioni significative tanto da diventare player nazionali. L'attuale dimensione dell'ASM S.p.a. appare inadeguata nel medio periodo per reggere la concorrenza competitiva in un mercato dove crescenti sono le necessità finanziarie per fare gli investimenti in nuove tecnologie, in settori innovativi e per garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti. In questa ottica il controllo totalitario del Comune di Terni appare sempre più un limite rispetto alla necessità di aprire il capitale a soggetti esterni capaci di immettere nell'azienda risorse finanziarie fresche per favorire la realizzazione di nuovi investimenti e per consentire all'azienda un'adeguata crescita dimensionale.

In questo senso strategica sarebbe la scelta di selezionare con una gara di evidenza pubblica un partner industriale a cui cedere una quota sociale di minoranza (30-40%). Ciò ovviamente potrà avvenire solo a valle della definizione di un quadro di alleanze strategiche da condividere con la Regione Umbria soprattutto nei settori dei servizi pubblici locali, per gli interessi di ASM S.p.a. e più in generale del Comune di Terni e dell'intero territorio regionale.

Non può essere esclusa la prospettiva della quotazione in borsa di ASM S.p.a. che consentirebbe, tra l'altro, una più semplice detenibilità di alcune partecipazioni indirette (Umbria Distribuzione Gas Spa) nonché il mantenimento di alcune attività (es. produzione di energia elettrica, gestione fotovoltaici, ecc.) che sembrerebbero precluse da una rigorosa applicazione della normativa introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 e dalla sempre più pressante normativa e giurisprudenza comunitaria. Per rimanere al solo ambito nazionale, l'art. 3 comma 27 della Legge finanziaria 2008, consente infatti alle sole società

quotate il mantenimento di partecipazioni indirette che svolgono attività commerciali per legge (vendita di gas, produzione di energia, ecc.). In questo senso si è espressa più volte anche la Corte dei Conti Lombardia.

E' evidente che la possibile quotazione di ASM S.p.a. andrebbe fatta al mercato AIM Italia che è considerata una procedura ad evidenza pubblica, previo studio di fattibilità e nomina di un advisor.

La cessione di una quota di minoranza a favore di un partner industriale privato, che non intaccherebbe la capacità di controllo del Comune di Terni, al tempo stesso consentirebbe al nostro comune di avere risorse significative per effettuare nuovi investimenti. Tra l'altro nella Legge di Stabilità 2015 è stata confermata l'esclusione dal patto di Stabilità interno degli incassi derivanti dalla "dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società". Gli enti locali che cedono quote detenute in aziende di servizi pubblici, come le ex municipalizzate dell'elettricità, dell'acqua e del gas, potranno dunque spendere le risorse incassate per effettuare gli investimenti.

La nuova strategia industriale di ASM dovrà necessariamente porsi il tema della ulteriore patrimonializzazione della società mediante il conferimento di altre reti di proprietà del Comune di Terni (es. rete pubblica illuminazione, ecc.) ovvero mediante un aumento di capitale.

Riguardo al conferimento delle altre reti andrà pregiudizialmente chiarita la detenibilità delle stesse rispetto alla normativa di settore e/o alla giurisprudenza consolidata e, soprattutto, valutare l'opportunità di tali conferimenti in presenza di un'eventuale apertura del capitale a soggetti privati.

### **UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A. (95,20 %)**

La Umbria Servizi Innovativi S.p.a è una società strumentale in house degli Enti soci e attualmente i soci sono il Comune di Terni (95,20%) ,la Regione dell'Umbria (4,00 %) e il Comune di Lugnano in Teverina (0,301).

Con le decisioni assunte dal Consiglio Comunale del 29/12/2014 di affidare a partire dal 01/01/2015 ad USI la riscossione coattiva di tutti i tributi del Comune di Terni, appare chiara quale deve essere la missione principale che questa società dovrà assolvere nei prossimi anni.

La gestione della riscossione coattiva va ad aggiungersi agli altri servizi che storicamente USI ha svolto a vantaggio del nostro comune e cioè:

- la gestione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada;
- la realizzazione e la gestione del sistema varchi elettronici della ztl, con relativo rilascio dei permessi;
- la gestione dei sistemi automatici contravvenzionali e dei sistemi di videosorveglianza;
- la gestione degli immobili del Videocentro e della Biblioteca Comunale;
- la realizzazione e la gestione di progetti di informatizzazione, formazione, promozione e comunicazione.

Per quanto riguarda specificatamente i servizi di informatizzazione, a seguito della decisione assunta dalla Regione dell'Umbria con delibera di Giunta n. 74 del 20 febbraio 2014 e recepita dal Comune di Terni con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 08 ottobre 2014, di ricondurre ad un'unica struttura aziendale regionale tutte le attività connesse con le tecnologie informatiche, nei prossimi mesi Usi abbandonerà definitivamente questo settore, con il conseguente trasferimento di alcuni dipendenti direttamente alla nuova azienda regionale (Umbria Digitale Scarl). Le funzioni connesse con l'innovazione tecnologica continueranno ad essere esercitate per l'area della mobilità.

Relativamente alla gestione degli immobili (Videocentro e Biblioteca comunale) tenuto conto del recente trasferimento dei dipendenti della Regione Umbria presso gli uffici del Videocentro, è auspicabile che, una volta consolidata l'attività di riscossione e compatibilmente con le condizioni di sostenibilità economica complessiva della società, tali attività tornino ad essere svolte direttamente dalla Direzione competente.

Con l'uscita dalla gestione immobiliare USI perderà definitivamente qualsiasi connotazione che possa ricondurla a quello che fu il CMM (centro multimediale).

Le linee di sviluppo delle attività di USI per il prossimo triennio dovranno essere indirizzate verso il Comune di Terni e verso gli altri comuni limitrofi al fine di ampliare le funzioni strumentali oggi esistenti, con particolare attenzione al potenziamento e alla specializzazione della riscossione dei tributi che rappresenterà l'attività principale e quella maggiormente qualificante.

Per quanto riguarda il Comune di Terni, socio di maggioranza, USI si rende disponibile a svolgere i seguenti servizi aggiuntivi:

1. Gestione riscossione ordinaria tributi minori (tosap, pubblicità, ecc.) e riscossione altre entrate patrimoniali di competenza comunale (ad es. servizi scolastici, luci votive cimiteriali, edilizia, urbanistica, etc.) e controllo evasione;
2. Gestione della Mobilità per quanto riguarda le piazzole di sosta disabili, gestione impianti semaforici, gestione parchimetri, gestione pannelli messaggio variabile, etc.;
3. Attività di supporto alla gestione internalizzata dei parcheggi interrati e di superficie e di qualsiasi altra infrastruttura comunale.
4. Gestione degli archivi mediante la razionalizzazione degli spazi, l'automazione e la digitalizzazione della documentazione cartacea.

Con l'eventuale passaggio di tali nuove attività USI potrebbe nel prossimo triennio avere un incremento medio di circa il 20% del fatturato con lo stesso di organico, salvo investimenti necessari per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale.

Per quanto riguarda gli altri Enti soci e comuni limitrofi, USI ha già avviato un'attività di comunicazione/informazione per subentrare agli attuali gestori nella riscossione coattiva, puntando con ciò a diventare il principale riferimento di questa attività sul territorio provinciale e oltre (es. Comune di Spoleto). È ovvio che i Comuni non soci interessati dovranno, prima di procedere all'assegnazione eventuale dei servizi, entrare in società sottoscrivendo quote sociali.

Altri servizi (anch'essi già svolti per il Comune di Terni) come la Mobilità, la gestione delle contravvenzioni e la gestione del patrimonio potranno essere proposti ad altri Comuni.

L'incremento del fatturato potrà essere anche più elevato se l'azienda sarà capace di attestarsi su servizi di qualità medio alta. Lo stesso Comune di Terni ma anche altri comuni potranno considerare la possibilità di affidamento di ulteriori servizi o di incrementare quelli esistenti.

E' in fase di studio l'ipotesi di trasformazione dell'azienda in società consortile al fine di poter usufruire di taluni vantaggi di natura fiscale.

Coerentemente con le nuove attività i soci dovranno completare il versamento del capitale sociale sottoscritto prevedendone se del caso una sua riduzione e completare il risanamento della società. Il versamento del capitale residuo potrebbe essere effettuato anche mediante conferimento di beni immobili.

## TERNI RETI S.R.L. (100,00%)

Terni Reti Srl nasce nel 2006 come società delle reti ex art. 113 comma 13 Tuel, con l'obiettivo di acquisire la rete a titolo oneroso di Enel Rete Gas; la società ha anche acquisito dal Comune di Terni la rete a devoluzione gratuita da parte della stessa Enel Rete Gas mediante aumento di capitale per un valore di circa 2,3 milioni di euro. Per l'acquisizione della rete a titolo oneroso Terni Reti Srl ha assunto un finanziamento bancario per un importo di 29,75 milioni di euro da rimborsare in 60 rate a partire dal 2007. La proprietà della rete gas pone alla società un vincolo assoluto di cedibilità anche parziale delle quote sociali che devono essere detenute al 100% dal Comune di Terni che ha conferito o trasferito i beni. Questa limitazione, ovviamente, condiziona anche alcune scelte da compiere.

A partire dal mese di luglio del 2007 viene affidata la concessione del servizio di distribuzione gas nel territorio del nostro comune alla società Umbria Distribuzione Gas Spa per una durata di dodici anni con scadenza 31/07/2019.

Il sistema tariffario delineato dal Soggetto regolatore per la messa a disposizione della rete, soprattutto dopo alcune modifiche intervenute a partire dal 2011, rischia di rendere la società più vulnerabile sul piano finanziario a partire dal 2019, oltre il quale il gestore corrisponderà alla società proprietaria della rete la sola remunerazione del relativo capitale investito netto.

Conoscere le principali fasi della vita di questa società ci consente di valutarne anche le future criticità e quindi ridisegnare una più precisa strategia.

Per Terni Reti va certamente risolta la condizione che pregiudica la detenibilità della partecipazione, favorendo la mobilità di alcuni dipendenti da altre partecipate e con ciò superando la previsione dell'art. 1 comma 611 della Legge Finanziaria 2015.

Tra le diverse ipotesi di sviluppo analizzate, quella che più sembra essere coerente con le strategie del socio è quella di conformare Terni Reti quale società patrimonio, proprietaria cioè delle principali reti infrastrutturali del Comune di Terni, in aggiunta alla rete del gas già detenuta.

In questi settori, che necessitano di investimenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie, Terni Reti può operare immediatamente in quanto la sua situazione finanziaria positiva (circa 3 milioni di disponibilità) consentirebbe di fare investimenti mantenendo comunque un sano profilo economico – finanziario. E' evidente che tali investimenti/acquisizioni dovranno garantire una redditività futura tale da compensare gli oneri rivenienti dai nuovi investimenti, oltre alla perdita di introiti derivanti dalle normative sopra citate o anche di nuove emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

Il progetto di trasferire a Terni Reti la proprietà dei seguenti *asset* che rappresentano un'altra tipologia di reti infrastrutturali al pari delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione del gas potrebbero riguardare, almeno in un primo momento:

- parcheggi sotterranei in parte di proprietà di ATC parcheggi ed in parte di proprietà del Comune;
- ricevere in affidamento la concessione dei parcheggi di superficie;
- reti della pubblica illuminazione cittadina.

Per garantire la sostenibilità di tale progetto industriale, sotto il profilo giuridico andrà preliminarmente valutata la coerenza dell'attuale conformazione di società delle reti ex art. 113 comma 13 del tuel, rispetto all'esercizio di tali nuove attività, anche se allo stato non sembrerebbero esserci particolari controindicazioni. Per tale nuova strategia andrà certamente valutato l'ampliamento dell'oggetto sociale e l'affidamento immediato di risorse umane adeguate, in grado di consentire alla società di partecipare alle gare che le attuali società proprietarie o detentrici di tali asset dovranno effettuare.

Per l'eventuale esercizio diretto di alcuni di tali servizi (es. parcheggi di superficie) di cui si acquisiscono le reti, l'attività di gestione diretta, alternativa all'affidamento a terzi, dovrebbe essere ridotta al minimo risultando attività soggette al rischio di impresa, i cui esiti negativi potrebbero inficiare anche la garanzia patrimoniale della società costituita anche dalle reti gas.

Tuttavia la gestione dei parcheggi di superficie appare molto semplice e senza particolari rischi ed in ogni caso qualora si addivenisse all'ipotesi di una gestione diretta dei servizi, obbligatorie sarebbero le seguenti due azioni di intraprendere:

- la separazione contabile della gestione dei diversi asset, con espressa previsione statutaria;
- la configurazione di società sottoposta a controllo analogo congiunto in quanto affidataria in house anche della gestione e ciò comporta una modifica della statuto sociale con: a) limitazione dei poteri dell'organo amministrativo ed espansione delle decisioni che competono al socio Comune di Terni; b) previsione del budget annuale approvato dall'assemblea dei soci che ha funzione autorizzatoria all'organo amministrativo; c) report periodico dell'andamento economico a consuntivo con analisi delle previsioni di chiusura al 31.12. di ogni anno; d) in sede di approvazione del bilancio analisi degli scostamenti rispetto il budget.

La sostenibilità economica di tale processo non sembra presentare particolari problematiche in quanto:

- le reti della pubblica illuminazione di proprietà comunale possono essere trasferite a di Terni Reti attraverso un conferimento in natura con aumento del relativo capitale sociale e assegnazione delle azioni al Comune di Terni conferente ovvero tramite specifico contratto di gestione valutando, preliminarmente, per entrambe le ipotesi, le convenienze e le tutele per il comune. Nel caso del conferimento, il comune dovrà ottenere la valutazione delle reti della pubblica illuminazione ai sensi dell'art. 2465 del cod. da parte di un revisore iscritto che lo stesso Comune può individuare;
- i parcheggi di superficie sono anche essi di proprietà comunale, per i quali a fine anno si è deciso di provvedere alla loro gestione diretta. Qui tuttavia lo schema di riferimento non sarebbe il conferimento del diritto di proprietà ma il conferimento del diritto di gestione con canone a favore del comune, sul modello dell'in house;
- i parcheggi interrati e l'avio superficie sono in parte di proprietà di ATC parcheggi ed in parte del comune che li aveva concessi in uso sempre alla stessa società e che potrebbero essere acquisiti da detta società mediante la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica nell'ambito delle procedure di liquidazione di ATC Servizi e di ATC Parcheggi.

La soluzione prospettata sembra essere anche quella più coerente con la inevitabile chiusura delle società del gruppo ATC la cui liquidazione è ormai ineludibile. Per queste società il piano di liquidazione dovrà anche prevedere la fusione per incorporazione di ATC Parcheggi, controllata 100%, in ATC servizi e così consolidare i beni, i crediti e i debiti in un unico soggetto giuridico, per poi iniziare le fasi di dismissione dell'attivo.

### **AsFM (Azienda Speciale)**

A partire dagli anni '90 sulla spinta della legislazione comunitaria, il generale processo di privatizzazione si è esteso anche alle farmacie comunali facendo venir meno l'esclusività della gestione del ruolo sociale svolto in passato dalle farmacie comunali.

Attualmente per i comuni è consentito gestire tale tipologia di attività attraverso le seguenti forme di gestione:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite dal comune proprietario con la possibilità di far partecipare farmacisti fin dal momento della costituzione della società, farmacisti che prestano servizio presso farmacie di cui il comune ha la titolarità.

La precedente amministrazione con atto GM n. 253 del 11/07/2012 aveva approvato la trasformazione della nostra azienda speciale in spa per poi privatizzare parzialmente la proprietà con l'ingresso di soci privati specializzati nel settore.

Non si può nascondere, come è avvenuto in diverse parti d'Italia, che la crisi del mercato del farmaco ha comportato un minore interesse degli investitori privati a partecipare a gare per acquisire quote di aziende pubbliche e di conseguenza un forte deprezzamento delle quote da privatizzare. Riteniamo che se si procedesse ad effettuare una gara per selezionare un partner privato, soluzione comunque possibile, ci sarebbe il rischio che la stessa vada deserta, ovvero che ci si trovi a dover trattare ad un prezzo di cessione manifestatamente troppo basso e quindi che generi minori introiti per il comune, rispetto al reale/potenziale valore.

Pertanto, si ritiene necessario rimodulare tale strategia, pur confermando la trasformazione in spa e la necessaria parziale privatizzazione della gestione

Tale parziale cambiamento di rotta è motivato:

A) dalla crisi del mercato del farmaco che ha subito in questi ultimi anni una fase recessiva e di difficoltà, sia per la generalizzata riduzione dei consumi, sia per cause specifiche di settore che possono essere così sintetizzate:

1. politiche restrittive adottate dall'AIFA sulla spesa farmaceutica pubblica, con la generalizzata riduzione del prezzo dei medicinali rimborsabili;
2. liberalizzazione della vendita dei farmaci OTC ed immissione sul mercato dei farmaci equivalenti;
3. distribuzione diretta di farmaci da parte delle ASL

B) dalla scelta di investire le farmacie territoriali di un ruolo di prima assistenza sanitaria diffusa sul territorio, attraverso le azioni denominate "Farmacia dei servizi" sia a livello nazionale che in questi giorni anche a livello regionale, con dei tavoli in cui si sta discutendo proprio del nuovo ruolo che le farmacie pubbliche private dovranno giocare nell'immediato futuro.

Per questi motivi l'Amministrazione comunale intende prevedere:

1. patrimonializzare la società attraverso l'acquisto di immobili destinati all'esercizio di alcune farmacie;
2. trasformare in Spa l'attuale azienda speciale prevedendo inizialmente la totale partecipazione del comune; tale operazione genererà anche risparmi relativi al modello di governance della stessa, oltre a renderla più snella e maggiormente flessibile e veloce in alcune scelte di carattere operativo;
3. cessione di una quota di minoranza del capitale sociale (30-40%) mediante selezione di un socio privato con specifici compiti operativi attraverso una gara a "doppio oggetto" o, in subordine,

lasciare a questa nuova SPA la gestione diretta di quelle 4-5 farmacie comunali che rappresentano oltre il 70% dell'attuale volume di affari e affidare a terzi la gestione delle altre farmacie comunali, attraverso singole concessioni o cessioni;

Propedeutico alle azioni sopra indicate è intervenire significativamente sulla struttura dei costi della società con una riduzione sensibile dei costi del personale, soprattutto quello amministrativo, del magazzino e dei costi di locazione. Ciò al fine di avvicinare la redditività della società ad altre presenti nel panorama nazionale.

A tali interventi strategici vanno accompagnate scelte per ridefinire la "mission" della nostra società delle farmacie che dovrà concentrarsi sui seguenti punti qualificanti:

1. valorizzare la funzione sociale come elemento del SSN diffuso sul territorio;
2. miglioramento ed incremento della tipologia e della qualità dei prodotti/servizi per realizzare la "farmacia utile";
3. radicamento della finalità sociale nel tessuto cittadino finalizzando gli utili alle politiche sociali;
4. rilanciare la credibilità dell'azienda verso la cittadinanza aumentando la fiducia per i servizi offerti;
5. migliorare il sistema gestionale e aumentare i risultati economici per aumentare le risorse per il comune e la collettività.

In tale ambito è chiaro che il Comune, in qualità di proprietario ha un ruolo essenziale nel predisporre e facilitare le azioni di ridefinizione delle attività dell'AsFM, ad esempio velocizzando l'iter del mutamento della forma giuridica o ancor di più nella riallocazione di alcune risorse, sicuramente valide da un punto di vista professionale, presso altre strutture sempre di proprietà del comune.

#### **ATC S.P.A.(44,16%)**

La società non ha i requisiti previsti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015 e quindi si dovrà provvedere alla liquidazione; concordando il percorso con gli altri enti locali soci e valutare in particolare la sorte della partecipata Umbria Mobilità sulla base dei programmi aggregativi del servizio di trasporto pubblico locale che sono in corso di elaborazione da parte dell'ente di ambito.

#### **ATC SERVIZI S.P.A. (44,16%)**

La società ATC Servizi S.p.a., essendo stato revocato l'affidamento della gestione dell'avio superficie e non rispondendo più ai criteri di detenibilità previsti dall'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015, andrà posta in liquidazione e quindi chiusa, valutando la possibilità di procedere alla fusione per incorporazione di ATC Parcheggi, con procedura semplificata al fine di rendere più agevole la liquidazione delle medesime (fusione per liquidazione);

#### **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.A.R.L. (18,92 %)**

La società svolge il servizio idrico integrato e la partecipazione va mantenuta in quanto servizio di interesse generale essenziale;

**UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. (ex Centralcom S.p.a. e Webred S.p.a.) (3,51 %)**

E' la società risultante dalla fusione tra Centralcom Spa e Webred Spa approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 106/2014 e conseguente trasformazione e modifica della denominazione sociale.

Va mantenuta la partecipazione

**SVILUPPUMBRIA S.P.A. (2,43%)**

Va mantenuta la partecipazione.

Con deliberazione n. 176/2014 il Consiglio Comunale ha autorizzato la fusione dell'incorporata Umbria Innovazione.

**INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A. (9,39%)**

La partecipazione è detenibile ma, in considerazione di quanto prevede la Legge di Stabilità 2015 che tra i criteri di detenibilità delle partecipazioni esclude la sovrapposizione di attività tra più società partecipate, andrà valutata d'intesa con la Regione i collegamenti e la connessione con la realizzanda Piattaforma Logistica di Terni e Narni, in quanto le attività sembrano oggettivamente sovrapponibili.

Va altresì valutato con la Regione il ruolo di detta società nell'ambito della pianificazione ultraregionale (Progetto Civiter).

**ISRIM S.C.A.R.L. (24,16%)**

La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Terni n. 15/2015 del 11/02/2015.

**ELENCO DELLE SOCIETA' CON QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTE**

**DETENUTE DA:**

**ASM S.P.A.**

**Greenasm S.r.l. (50,00%):**

**S.I.I. S.c.p.a. (17,99 %):**

**Umbria Distribuzione Gas S.p.a. (40,00 %):**

**Umbria Energy S.p.a. (50,00 %):**

**Agesa Srl in liquidazione (6,55 %): in liquidazione dal 21/01/2010**

**ATC SERVIZI S.P.A.**

**ATC Parcheggi S.r.l. (100,00 %):**

La società è detenuta per il 100% del capitale da ATC Servizi Spa. La società non ha i requisiti previsti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015 e quindi va disposta la liquidazione e la chiusura. Per semplificare le operazioni di liquidazione sarebbe da valutare una preliminare fusione per incorporazione in ATC Servizi Spa.

**Agesa Srl in liquidazione (3,58 %): in liquidazione dal 21/01/2010**

**ATC S.P.A.**

**Umbria TPL e Mobilità S.p.a. (18,12 %):**

**ISRIM S.C.A.R.L. (in fallimento)**

**Consorzio Valtiberina Produce S.c.a.r.l. (0,53%):**

**Polo Materiali Speciali (1,41%):**

**C.T.E.A. Tecnologie Energetiche e Ambientali (1,25%):**

**Polo Innovazione di Genomica, Genetica e Biologica S.c.a.r.l. (5,26%)**

### **INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.**

**Banca Sviluppo Tuscia S.p.a. (0,1 %):**

**Interporto Orte S.r.l. con unico socio (100,00 %):**

**Uirnet S.p.a. (5,47 %):**

### **SVILUPPUMBRIA S.P.A.**

**Interporto Marche S.p.a. (4,09%):**

**Quadrilatero Marche-Umbria S.p.a. (2,40 %):**

**3A Parco Tecnologico Agro-alimentare dell'Umbria S.c.a.r.l (56,89%):**

**Umbria Fiere S.p.a. (50,00 %):**

**I.TRAS.TE S.c.a.r.l. (25,00%):**

**Interporto Centro Italia Orte S.p.a. (7,82%):**

**Consorzio Flamina Vetus (42,03%):**

**Gepafin S.p.a. (6,97% %):**

**Società per il potenziamento e la gestione dell'areoporto umbro di S. Egidio (S.A.S.E.) S.p.a. (34,11 %):**

**Consorzio Intercomunale per la gestione delle aree produttive:**

**Università dei sapori S.c.a.r.l. (7,53 %):**

**Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni (0,062%):**

**Ponti Engineering S.c.a.r.l. (7,78%):**

**Patto 2000 S.c.a.r.l. (2,65%):**

**Consorzio Valtiberina Produce (C.V.P.) S.c.a.r.l. (4,21%):**

**Stabilimento Tipografico Pliniana Società Cooperativa a.r.l. (8,25 %):**

**Tela Umbra Società Cooperativa- a.r.l. (63,35 %):**

**Valnerina Servizi S.c.p.a. (21,50%):**

**TNS Consorzio in liquidazione (25,71 %) : in liquidazione dal 20/12/2013**

**Consorzio Crescendo: in liquidazione dal 19/12/2013**

**Centro Ceramica Umbra Società Cooperativa in liquidazione (14,29 %) : in liquidazione dall'11/05/2011**

**TREC S.p.a. in liquidazione (6,95 %):** in liquidazione dal 04/03/2010

**Progetto Ricerche Terziario (P.R.T.) S.r.l. in liquidazione (15,29 %):** in liquidazione dal 26/05/2011

**Foligno Nuova S.p.a. in liquidazione (10,00%):** in liquidazione dal 27/04/2007

**Artigiana Villamagna Società Cooperativa a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa (24,18%):**

in liquidazione coatta amministrativa dal 24/05/2010

**Centro formaz. & Promozi. a.r.l. in liquidazione S.c.a.r.l. (30,00 %):** è in liquidazione dal 1/08/2003

**Narni Rocca Gestione (Na. Ro. Gest.) S.c.a.r.l. in liquidazione (42,50 %):** in liquidazione dal 6/07/2009

**E.S.Co. Umbria S.r.l. in liquidazione: (10,00 %):** in liquidazione dal 7/05/2012

**Centro Studi il Perugino di Città della Pieve S.c.a.r.l. in liquidazione (25,00 %):**

in liquidazione dal 10/05/2010

**Isrim S.c.a.r.l. (36,19%):** in fallimento dal 11/02/2015

**Nuova Panetto e Petrelli S.p.a. in fallimento (15,68 %):** in fallimento dal 15/05/2014


**Umbria Innovazione S.c.a.r.l. (95,83 %):** società incorporata in Sviluppumbria nel 2014

**Consorzio Novaumbria in liquidazione (67,09 %):** cessata dal 25/03/2014

<b>UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. (EX WEBRED S.P.A.)</b>
--

**HI Web S.r.l (100,00):**

Terni, 6 marzo 2015



Comune di Terni

**Piano operativo di razionalizzazione delle società di capitale  
partecipate dal Comune di Terni**

PARTE ILLUSTRATIVA



## IL CONTESTO NORMATIVO VIGENTE IN TEMA DI RIORDINO DI SOCIETÀ PARTECIPATE

Il primo provvedimento normativo è stata la delega al Commissario Cottarelli previsto dall'art. 23 del D.L. 24/04/2014 n. 66 che recita:

*“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ((entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione)) delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:*

*a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;*

*b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale ed internazionale;*

*c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.*

*1-bis. Il programma di cui al comma 1 e' reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.*

Il secondo provvedimento è stato il **“Programma di razionalizzazione delle partecipate locali** “ redatto dal Commissario Cottarelli e datato 7/08/2014 le cui proposte di interventi sono sintetizzate nella tabella di seguito:

## COTTARELLI - PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE LOCALI

Tavola VIII.1. Sommario delle principali misure di razionalizzazione delle partecipate locali Misure per ridurre il perimetro delle partecipate (Sezione III)

1. Limitare i settori di attività per cui la semplice delibera da parte dell'amministrazione controllante è sufficiente a rendere possibile il mantenimento di una partecipata.
2. Limitare ulteriormente, anche al di là della disciplina comunitaria, la possibilità di affidamento in house.
3. Accelerare il periodo di transizione verso il sistema degli accantonamenti a fronte di perdite delle partecipate previsto dalla Legge di Stabilità per il 2014 e sottoporre al patto di stabilità gli accantonamenti stessi.
4. Semplificare le procedure di appalto per ridurre gli incentivi alla creazione di partecipate.
5. Introdurre un parere da parte del MEF o altra autorità centrale sulla scelta di creare o mantenere una partecipata piuttosto che svolgere il servizio all'interno dell'ente controllante. Una consultazione diretta della cittadinanza potrebbe anche essere prevista.
6. Estendere il divieto di partecipazioni indirette ai servizi pubblici privi di rilevanza economica.
7. Vincolare la detenzione di partecipate da parte di comuni in cui la popolazione totale non raggiunge i 30.000 abitanti tranne che in forma aggregata
8. Vietare la partecipazione in società in cui il pubblico, nel suo complesso, non raggiunga almeno una quota del 10 o 20 per cento. Per le nuove partecipazioni la soglia potrebbe essere più elevata.
9. Chiudere le partecipate che, a una certa data passata, avevano dimensioni ridotte in termini di fatturato e/o dipendenti.
10. Accelerare il processo di chiusura della partecipate già non operative.
11. Rafforzare le norme sulla chiusura delle partecipate in perdita prolungata.
12. Introdurre maggiori controlli sulle fondazioni pubbliche. Misure di efficientamento (Sezione IV)
13. Definire cronoprogramma, con adeguati finanziamenti, per la definizione di costi e rendimenti standard per le attività svolte dalle partecipate.
14. Introdurre varie misure sui servizi a rete (intervento sostitutivo per ATO, obbligo per gli enti locali di partecipare all'ente di governo dell'ATO, ecc.)
15. Affidare alla AEEG la competenza anche per i servizi ambientali.
16. Introdurre varie misure per aumentare le entrate nel TPL.
17. Introdurre varie misure per la riduzione dei costi nel TPL (costi standard, affidamento per gara, rinegoziazione contratti integrativi, ecc).
18. Richiedere agli enti controllanti piani di efficientamento per le 20 partecipate con perdite più elevate. Misure per ridurre i costi di amministrazione (Sezione V)
19. Introdurre varie misure per ridurre il costo degli organi di amministrazione.
20. Stringere i limiti al trattamento economico dei dirigenti apicali. Misure di trasparenza (Sezione VI)
21. Approvare un testo unico sulle partecipate locali.
22. Fondere tutte le banche dati sulle partecipate locali e pubblicazione degli enti inadempienti.
23. Aprire tutte le banche dati al pubblico in modalità open data.
24. Regolare e pubblicare indici di efficienza e rendere disponibili strumenti di business intelligence. Misure strumentali alla riforma delle partecipate (Sezione VII)
25. Escludere dal patto di stabilità interno le spese in conto capitale finanziate da dismissioni di partecipate.
26. Mantenere la concessione in caso di ristrutturazione delle partecipate.
27. Facilitare l'accesso a fondi di finanziamento in caso di dismissioni.
28. Approvare incentivi fiscali per facilitare il processo di ristrutturazione delle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali a rete.
29. Perfezionare la normativa sulla mobilità del personale tra partecipate (per settori omogenei e in funzione dei fabbisogni effettivi delle imprese).
30. Prevedere, nei casi di reinternalizzazione dell'attività, il trasferimento del personale all'ente partecipante con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei vincoli sulle spese del personale.
31. Favorire il riassorbimento sul mercato lavorativo del personale in esubero con l'attivazione di schemi di ammortizzatori sociali e meccanismi di politica attiva del lavoro.
32. Prevedere un sistema credibile di controlli selettivi sull'applicazione della normativa sulle partecipate con verifiche a campione.
33. Introdurre un sistema credibile di sanzioni sia sull'ente partecipante che sugli amministratori delle partecipate.

Il terzo provvedimento, è contenuto nella legge di stabilità per il 2015 (**legge n. 190/2014**) che interviene in due ambiti: il primo prevede obbligatoriamente un “piano di operativo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute; il secondo prevede una profonda revisione della disciplina dell’organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e rete, con specifica modifica all’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 convertito con modifiche nella legge n. 148/2011.

### ***Il piano operativo di razionalizzazione***

L’art. 1 comma 611 che testualmente recita:

*“611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di esternalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Il comma 611 dell'articolo unico della legge di stabilità per l'anno 2015 recepisce, ma solo in parte, le indicazioni fornite dal Commissario Cottarelli con il proprio documento del 7/08/2014 che porta la stessa denominazione dell'articolo della legge.

La norma fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 delle legge 27/12/2013 n. 147 ( legge di stabilita per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali dalla società di capitali perle quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali.

Pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 delle legge per trovare i fondamenti giuridici della capacita giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali.

Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

I soggetti attivi sono stati chiarente individuati dalla norma e sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni "locali"; rimangono fuori tutte le amministrazioni centrali dello stato e del parastato.

I soggetti incisi sono invece le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall'art. 3 comma 27 LF 2008 il perimetro dell'indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo – la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell'intero capitale sociale. La norma non richiama le azienda speciali e le istituzioni come invece faceva riferimento la legge che delegava l'attività del Commissario Cottarelli<sup>1</sup> e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente letterale tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la "*vis expansiva*" di alcune cortei dei conti possono ritenere che esse siano ricomprese.

---

<sup>1</sup> art. 23 del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014 conv. con mod. nella legge n. 89 del 23/06/2014

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una **riduzione** delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso. Ora secondo recente sentenza Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento ai servizi di pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell’ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili dal mercato;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- eliminazione delle società senza dipendenti in quanto, secondo l’interpretazione fornita dal Commissario Cottarelli trattasi di società non utili;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali, per il cui commento si rinvia alla seconda parte;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazione.

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica **Relazione tecnica** e deve evidenziare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

I tempi di operatività sono:

- entro il **31 marzo 2015** redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni;
- entro 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il **31 marzo del 2016** redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

Si rilevano le seguenti ulteriori particolarità.

Il comma 3 tiene a precisare che le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipate per effetto di disposizione di legge:

- a) sono disciplinate unicamente dal codice civile rafforzando, quindi la rilevanza della disciplina codicistica che in materia di società pubbliche non viene derogata neppure in questo caso e fatto salvo alcune particolarità di cui in appresso;
- b) afferiscano unicamente il rapporto societario e quindi essendo disciplinate dal codice civile non necessitano di abrogazione o modifica delle norme originarie in forza delle quali si era costituita o acquisita la partecipazione.

Il comma 4 invece richiamato in quanto applicabili alle operazioni di attuazione del piano operativo di razionalizzazione le disposizioni dell'art. 1 comma da 563 a 568 ter che trattano:

- i commi da 563 a 568 la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica;
- il comma 568 bis alcune specificità di esenzione tributaria delle operazioni di cessione di partecipazione o di liquidazione di società a partecipazione pubblica<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> a) "" allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione

Nella definizione del quadro normativo occorre un cenno anche all'evoluzione delle disposizioni contenute del DDL sulla riforma della Pubblica Amministrazione che tratterà tanto delle modalità di riduzione ed efficientamento delle società pubbliche che della disciplina dei servizi pubblici locali.<sup>3</sup>

sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi”;

b) “all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.”

Il comma 568-ter riprende alcune specificità della godibilità del personale delle società a partecipazione pubblica e precisamente: “ Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.”

**3** Emendamenti al DDL AS 1577 esaminati il 15.01.2015 «Art. 15. (Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale) – Relatore Pagliari del PD

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;

c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

e) introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;

f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;

g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconfiribilità di incarichi o cariche;

h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base ai principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;

l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;

m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.»

Proposta di modifica n. 14.500 al DDL n. 1577 “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

«Art. 14. (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità delle amministrazioni partecipanti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;

d) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

## **Le relazioni per la ricognizione delle società e dei servizi pubblici previste dalla legge**

Le relazioni “ricognitorie” che riguardano le società partecipate dagli enti locali sono almeno tre:

### **1) La relazione ex art. 3 comma 27 della legge di stabilità per il 2007 ( L. 244/2007).**

I termini per esperire la relazione ricognitoria prevista dall’art. 3 comma 27 e per la connessa dismissione della partecipazioni non più detenibili è stato prorogato già in due occasioni. Con l’ultima di tali modifiche, il testo novellato della legge di stabilità ora prevede: *“Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”*.<sup>4</sup>

A questo punto **al 6 marzo 2015** scade il termine prorogato per la relazione ricognitoria e per il tentativo di messa in vendita, con procedure di evidenza pubblica, della partecipazioni non più detenibili: tale termine dovrà essere rispettato qualora l’ente locale non ritenesse più detenibile la partecipazione in quanto entro tale termine andrà assunta la relativa delibera di consiglio ed esperito il tentativo di vendita con forme di evidenza pubblica e solo in caso di esito negativo di questo ultimo si potrà richiedere il recesso invocando la norma su indicata.

---

e) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

f) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo norme per subordinare il riconoscimento, entro limiti predefiniti, di premialità e incentivazioni a criteri di valutazione oggettivi, rapportandole al valore anche economico dei risultati raggiunti;

g) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

h) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

i) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

l) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l’internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l’assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell’Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e l’incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza.»

<sup>4</sup> Art. 1, comma 569 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

2) la relazione ex art. 34 comma 20 e ss. del D.L.179/2012 che riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica <sup>5</sup>.

Tale relazione, particolarmente articolata, ha come obiettivo:

- a) verificare la conformità dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali a reti a quelli comunitari;
- b) rendere trasparenti le condizioni economiche dell'affidamento superando le c.d. asimmetrie informative del mercato;
- c) fissare le scadenze degli affidamenti riconducibili a tre fattispecie: (i) affidamenti conformi ai modelli comunitari con contratti di affidamento con scadenza determinata: gli affidamenti proseguono fino alla loro scadenza naturale; (ii) affidamenti non conformi (e non conformati nelle more) scadono al 31.12.2013; (iii) affidamenti conformi ma con contratto senza una scadenza espressamente prevista: scadono al 31.12.2013 se non interviene prima la determinazione di una scadenza; (iii) società già quotate in borsa (e loro controllate ex art. 2359 cod. civ.) con affidamenti diretti

<sup>5</sup> DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: Art. 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.

Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013

22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate

unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".

24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) è abrogata.

25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150- Art. 13 Termini in materia di servizi pubblici locali

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

assentiti alla data del 1/10/2003 i predetti affidamento scadono: (iii/a) alla scadenza prevista nel contratto di affidamento o negli atti che regolano il rapporto; (iii/b) cessano improrogabilmente al 31/12/2020.

Nel contempo va tenuto presente che la legge esclude la relazione de qua per i seguenti servizi: distribuzione del gas, distribuzione di energia elettrica nonché gestione di farmacie comunali.

### **3) la relazione ricognitoria di cui si è detto in commento all'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015**

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015 porta una seconda sezione che riguarda la organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e modifica l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito con modifiche nella Legge 148/2011<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali).

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (\*)

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. (\*)

## **Le ricognizioni delle società e/o servizi del Comune di Terni**

Il Comune di Terni deve considerare:

### **1) la relazione ex art. 34 comma 20 e ss. del D.L.179/2012 che riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica**

Tale relazione, che scadeva il 31.12.2014, è già stata istruita e approvata con delibera di Giunta del 30/06/2014 n. 1.

Dalla predetta ricognizione risulta che **non sono conformi** ai modelli previsti dalla disciplina comunitaria i seguenti :

- la gestione dei parcheggi di superficie affidata alla società ATC parcheggi;
- la gestione dell'avio stazione affidata alla società ATC servizi;
- la gestione dei tributi minori affidati alla società ICA;
- la gestione degli impianti natatori affidati all'ATI delle associazioni impianti natatori Campitelli borgo Bovio;
- la gestione delle lampade votive presso i cimiteri affidate alla società ASM Terni.

Tali gestioni scadevano d'ufficio al 31.12.2014

### **2) La relazione ex art. 3 comma 27 della legge di stabilità per il 2007 ( L. 244/2007)**

La relazione ricognitoria ai sensi dell'art. 3 c. 27 L. 244/2007 andrà assunta entro il termine del 6/3/2015 qualora l'ente intenda tentare la vendita, con procedura di evidenza pubblica delle partecipazioni non più detenibili al solo fine di potere esercitare il recesso qualora il tentativo di vendita sia risultato infruttuoso.

---

AGGIORNAMENTO (\*): La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che le presenti modifiche si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

AGGIORNAMENTO (23) : Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1

**3) La relazione ricognitoria di cui si è detto in commento all'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015.**

La legge prevede che sia il sindaco e gli organi direttivi del Comune a predisporre ed adottare il piano di razionalizzazione delle società partecipate. Si ritiene tuttavia che, in base ai principi generali dell'ordinamento degli enti locali, sia doverosa una valutazione anche da parte del consiglio comunale cui spetta non solo la competenza generale in ordine ai indirizzi ma anche una specifica competenza in materia di servizi pubblici locali e gestioni tramite società od organismi esterni.

**LE AZIONI FONDAMENTALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

La disposizione di legge contenuta nell'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015 prevede l'obbligo di redazione, approvazione e divulgazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate" indicando alcuni criteri che dovranno essere declinati in via operativa e che presuppongono anche il loro completamento, con altri criteri che, con l'occasione si possono individuare per un'azione più organica e complessiva.

Si tracciano di seguito i principi sulla base del quale è stato predisposto il piano:

1. definire un nuovo modello di "governance" per rendere più stretto il rapporto tra il comune-socio e le singole società partecipate e per rendere più efficace l'attività di indirizzo strategico e soprattutto di controllo;
2. ridurre il numero delle partecipate, eliminando quelle che svolgono funzioni analoghe;
3. specializzare l'attività delle singole società ridefinendo la loro missione con obiettivi chiari e misurabili;
4. definire per ciascuna partecipata un piano strategico che prevede la loro crescita dimensionale, l'apertura al mercato soprattutto per le società che operano nei servizi pubblici locali e l'aumento della redditività e dell'efficienza;

5. definire un quadro chiaro e condiviso per la predisposizione del bilancio consolidato del “gruppo” Comune di Terni con una completa riconciliazione dei rapporti finanziari con il socio;
6. ridurre i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni

Le azioni fondamentali per dare attuazione al piano di razionalizzazione vengono individuate in:

1. Definire con chiarezza il perimetro delle nostre partecipate realizzando compiutamente il principio (introdotto all’art. 3 della 244/2007 - Legge finanziaria 2008) per cui le partecipate devono agire strettamente entro i compiti istituzionali del comune, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire. Tale obiettivo non potrà che essere realizzato con la dovuta gradualità per evitare che scelte frettolose mettano a repentaglio il valore degli asset strategici per l’ente e creino difficoltà di natura occupazionale, soprattutto in un periodo come questo dove difficilmente chi esce dai canali produttivi riesce a trovare un altro impiego. E’ evidente che nessuna nuova partecipazione potrà essere assunta senza una specifica deliberazione del Consiglio comunale.
2. Ridurre ulteriormente il rischio di detenzione di partecipazioni non essenziali, limitando al massimo le partecipazioni indirette (partecipate da nostre partecipate) e la presenza del nostro Comune in società con partecipazioni minime, che difficilmente possono essere considerate strategiche; decidendo la liquidazione e quindi la chiusura delle società “doppione”, senza dipendenti e quelle in perdita prolungata. In questo ambito il comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 fissa criteri chiarissimi per il mantenimento delle partecipate, a cui l’Amministrazione dovrà necessariamente dar seguito;
3. Verificare quali partecipate possano creare valore che serva ad abbattere il debito e ad aumentare l’efficienza grazie anche ad una maggiore esposizione al mercato dei management. Per promuovere l’efficienza è necessario che le singole partecipate definiscano specifici piani industriali di durata almeno triennale, con obiettivi chiari e tempi certi per la loro realizzazione;

4. Aumentare la trasparenza delle informazioni sulle partecipate; ciò vuol dire anche maggiore pressione da parte dell'opinione pubblica e quindi ricerca di maggiore efficienza. Oltre che miglioramenti nella gestione delle informazioni, si propone la creazione di indicatori di efficienza seguendo il modello in via di completamento seguito per i fabbisogni e costi standard;
5. Estendere progressivamente questo modello alle altre istituzioni, consorzi, associazioni che gravitano intorno al comune e che con l'Ente hanno relazioni di natura funzionale, patrimoniale e finanziaria. Ciò è anche in linea con quanto fissato all'art. 23 del D.L. 66/2014 in cui si includono nel piano di razionalizzazione anche "...aziende speciali...istituzioni, ecc.".

**La revisione del sistema di “governance” per una più efficace azione di programmazione e controllo delle società partecipate:  
valutazione di modelli alternativi**

*Il quadro normativo di riferimento dal quale desumere gli obblighi per definire gli obiettivi e gli strumenti per la “governance”*

La gestione delle società partecipate dagli enti territoriali è sempre più oggetto di attenzione da parte del legislatore sotto molteplici profili, dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci e costituisce un nodo cruciale nel coordinamento della finanza pubblica, al centro dei controlli della Corte dei conti a livello centrale e territoriale.

Gli interventi normativi degli ultimi anni nel disciplinare la materia delle partecipazioni societarie si sono proposti l'obiettivo di ridimensionarne l'utilizzo, di adeguarle alle previsioni comunitarie, di renderle più aderenti alle finalità per le quali erano state costituite.

In quest'ottica e nell'intento di contenere i fenomeni elusivi dei vincoli di finanza pubblica, sono stati posti limiti alla costituzione degli organismi partecipati, sino a disporre l'alienazione, lo scioglimento o la razionalizzazione e/o ristrutturazione, con particolare riferimento all'ampia platea delle società strumentali e di interesse generale, diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali. Il legislatore ha altresì sottolineato la priorità assoluta del potenziamento della *governance* sugli organismi partecipati, sia mediante il rafforzamento dei controlli interni sia attraverso la rilevazione dei risultati complessivi della gestione degli enti territoriali e delle aziende partecipate a mezzo bilancio consolidato, pur nella fase di sperimentazione dei modelli di armonizzazione di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Ha acquistato così maggiore evidenza la visione del “fenomeno partecipate” in termini di “strategia di gruppo” mediante la previsione di misure intese ad accentuare la responsabilizzazione degli enti territoriali nella gestione delle attività esternalizzate, allo scopo di contrastare eventuali comportamenti elusivi e di monitorare l'effettivo rispetto dei vincoli assunzionali e dei parametri del Patto di stabilità da parte del gruppo ente territoriale.

Sintetizzando l'intervento legislativo sul fenomeno delle società partecipate si possono tracciare le seguenti aree di intervento che incidono direttamente sulle scelte degli obiettivi e sugli strumenti “governance” che deve attuare l'ente locale socio e committente nella maggior parte dei casi:

**a) l'area che presiede i vincoli operativi interni volti a limitare la spesa anche delle società partecipate contraddistinto dalla seguenti disposizioni di legge;**

**a.1) vincoli alla remunerazione del management:**

- art. 1 comma 718 Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), relativo alla limitazione dei compensi da parte degli amministratori di enti locali nominati membri di C.d.A. di società partecipate;
- art. 1 comma 725 Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), come modificato dall'art. 61 commi 12 e 13 del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, ove viene previsto un limite massimo al compenso lordo annuale onnicomprensivo (anche di eventuali compensi aggiuntivi deliberati ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile) attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio d'amministrazione;
- art. 1 comma 726, 727 e 728 Legge n. 296/2006 (altre disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2007 relative ai compensi agli Amministratori di società partecipate);
- art. 1 comma 729 Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), relativo al numero massimo di consiglieri in società partecipate;
- art. 6 comma 6 dei D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 relativo alla riduzione del 10% del compenso, a partire dalla prima scadenza, ai componenti del c.d.a. e del collegio sindacale delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria da pubbliche amministrazioni.

**a.2) reclutamento del personale e affidamento incarichi**

- art. 3 bis comma 6 del D.L. 138/2011 convertito con Legge 148/2011, relativi ai criteri ed alle modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs: n. 165/2001 (per le società affidatarie in house e quelle a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali);

**a.3) obblighi di trasparenza delle informazioni sul management**

- art. 22 del D.Lgs 33/2013 relativo alle norme sulla trasparenza e pubblicazione sui siti web dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.

**b) l'area del controllo delle società partecipate finalizzata a conoscere e gestirne gli esiti gestionali anche per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (e del consolidamento dei conti). La disposizione di legge di riferimento è contenuta nell' art. 147 quater (strumenti del controllo) e nell'art. 147 quinquies ( obiettivo del controllo) del Tuel.**

Il Controllo svolto sugli organismi e società partecipate può essere:

**b.1) Controllo analogo:** applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico- contabile e sulla qualità dei servizi erogati.

**b.2) Controllo sulle società partecipate non quotate diverse dalle società in house providing:** il controllo viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile.

Il Controllo analogo è relativo ad ulteriori due aree societarie:

- la governance mediante la nomina, la definizione del compenso e alla revoca degli organi di amministrazione e di controllo;
- la qualità dei servizi anche mediante analisi di *customer satisfaction*.

Il controllo analogo viene pertanto a qualificarsi quale controllo ispettivo che in alcuni casi può perfino confluire in una limitazione dei poteri in capo all'organo amministrativo.

Diverse sono invece le finalità dell'articolo 147 quater del TUEL che sono individuabili nella prevenzione del fenomeno delle società in perdita o, più in generale, sul controllo della performance del gruppo pubblico locale in termini di efficienza, efficacia ed economicità monitorando il rispetto delle condizioni di equilibrio.

Gli obblighi di controllo in capo all'ente locale socio "assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che, soprattutto se reiterati, impongono all'Ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici".

Il controllo sugli equilibri economici-finanziari del gruppo amministrazione pubblica da realizzare attraverso il controllo di cui all'articolo 147 quater prevede la redazione del **Bilancio Consolidato** del bilancio consuntivo dell'ente locale con quelle delle società partecipate che ricadono nel perimetro di consolidamento, ed inoltre:

- **l'obbligo di accantonare in bilancio le perdite delle società partecipate** a decorrere dall'esercizio 2017 e per percentuali inferiori nel periodo transitorio 2015-2016-2017 come previsto dalla legge di stabilità 2014 articolo 1 comma 551- 552;

- **l'obbligo, nel caso di affidamento in house**, da parte degli enti locali proprietari di procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house, come prevede l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 come successivamente modificato dalla legge di stabilità per il 2014.

**c) l'area per presidiare la efficienza nell'attività gestoria per un generale rispetto dei vincoli di finanza pubblica caratterizzata dalla norma contenuta nell'art. 1 comma 553 della legge di stabilità per il 2014**

Il controllo sugli equilibri economici-finanziari del gruppo amministrazione pubblica da realizzare attraverso il controllo di cui all'articolo 147 quater del Tuel (d.lgs 267) è ulteriormente rafforzato dalla legge di stabilità 2014 articolo 1 comma 551- 552 prevedendo l'obbligo di accantonare in bilancio le perdite delle società partecipate a decorrere dall'esercizio 2017 e per percentuali inferiori nel periodo transitorio 2015-2016-2017.

**d) l'area della dissuasione di fenomeni di anticorruzione anche attraverso adempimenti di trasparenza dei comportamenti, disciplinata dai seguenti compendi normativi:**

- Legge 190/20112 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione.* ;

- D.lgs n. 33/2013 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;*

- D.lgs 39/2013 *Disposizioni in materia di inconvertibilità' e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*


Le modalità per il controllo: i modelli alternativi

Le modalità attraverso le quali attivare le forme di controllo per raggiungere gli obiettivi individuati ai punti precedenti si possono così individuare


1.  Modello tradizionale
2.  Modello Holding
3.  Modello dipartimentale/specialistico

L'attuale modello utilizzato dal Comune di Terni è quello "Tradizionale" e deve essere revisionato in quanto non risponde più ai nuovi criteri di governance come sopra illustrati.

# 1) MODELLO TRADIZIONALE (ATTUALE)




## 2) MODELLO HOLDING



## VALUTAZIONE DI MODELLO HOLDING DELLE SOCIETA' PARTECIPATE



### 3) MODELLO DIPARTIMENTALE/SPECIALISTICO (DA ADOTTARE)



### I vantaggi del modello DIPARTIMENTALE/SPECIALISTICO

La caratteristica saliente di questo modello è rappresentata da una centralizzazione nell'ufficio partecipazioni con competenze interdisciplinari rese necessarie per attuare la programmazione ed il controllo delle società ed enti partecipati.


Tale accentramento supera e risolve i problemi di conoscenza settoriale e fa gravitare sull'ufficio partecipazioni l'afflusso di dati ed informazioni molto più articolate, che sono gestite unitariamente e sistematicamente.

Tale modello necessita di specifiche competenze interdisciplinari che spaziano dal campo del diritto commerciale/tributario, amministrativo fino all'economia dell'azienda e tecniche per la conoscenza dei bilanci di esercizio/consolidati/business plan.

Tale modello è ormai il più diffuso e si caratterizza rispetto al modello holding, di cui in apprezzo, per ottenere a livello informativo gli stessi effetti ma con una gestione interna e non affidata ad un diverso soggetto (holding).

### Il modello di governance individuato

Il modello di governance per la programmazione e controllo delle società partecipate ed organismi ed enti partecipati è quello Dipartimentale/specialistico che si sintetizza con il seguente schema:



## **Il piano di revisione della governance delle società partecipate**

Le azioni:

- i) Definizione dell'organigramma e delle risorse umane da utilizzare e/o da acquisire: analisi dei fabbisogni ed individuazione dei profili;
- ii) Revisione del regolamento del comune sui controlli ovvero suo adeguamento alla luce dell'art. 147 quater Tuel come da successiva più evoluta interpretazione;
- iii) Definizione degli interventi sugli statuti della società partecipate – profili di controllo del socio;
- iv) Definizione dei format per la acquisizione delle informazioni da parte delle società in house, delle società controllate e di quelle partecipate;
- v) Definizione ed implementazione della “banca dati” sulle partecipate;
- vi) Attivazione dei processi per la redazione del bilancio consolidato.

CRONOPROGRAMMA - TIMING

Il piano di revisione della governance delle società partecipate

Azioni	APRILE 2015	MAGGIO 2015	GIUGNO 2015	LUGLIO 2015	AGOSTO 2015	SETTEMBRE 2015	OTTOBRE 2015	NOVEMBRE 2015	DICEMBRE 2015	GENNAIO 2016	FEBBRAIO 2016	MARZO 2016
i. Definizione dell'organigramma e delle risorse umane da utilizzare e/o da acquisire: analisi dei fabbisogni ed individuazione dei profili												
ii. revisione del regolamento del comune sui controlli ovvero suo adeguamento alla luce dell'art. 147 quater Tuel come da successiva più evoluta interpretazione												
iii. definizione degli interventi sugli statuti delle società partecipate - profili di controllo del socio												
iv. definizione dei format per la acquisizione delle informazioni da parte delle società in house, delle società controllate e di quelle partecipate												
v. definizione ed implementazione della "banca dati" sulle partecipate												
vi. attivazione dei processi per la redazione del bilancio consolidato riferiti al servizio partecipazioni												
vi.a) definizione perimetro consolidamento												
vi.b) raccolta bilanci 31/12/2014 società incluse nel perimetro												
vi.c) raccolta attestazione dei revisori dei Comuni sulla riconciliazione dei saldi crediti/debiti v/società												
vi.d) definizione delle istruzioni sul consolidamento alle partecipate (package)												

II PIANO OPERATIVO DELLE SOCIETA PARTECIPATE

## **Premessa**

Il piano operativo prende atto delle deliberazioni degli organi comunali intervenute sulle società partecipate e loro gestioni e rappresenta per le partecipazioni direttamente detenute le strategie individuate per tale razionalizzazione e declina le azioni ovvero gli approfondimenti necessari per valutare le soluzioni migliori per raggiungere le strategie che si sono individuate

## SCHEDE DELLE SOCIETA'

### **ASM TERNI S.P.A.**

#### **Finalità:**

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI:A) CAPTAZIONE, SOLLEVAMENTO, POTABILIZZAZIONE, MANIPOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NONCHE' IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COME DEFINITO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA F) DELLA LEGGE 36/94;B) ACQUISTO, PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA;C) INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI, LAMPADINE VOTIVE NELLE AREE CIMITERIALI;D) PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E VENDITA DEL GAS COMBUSTIBILE PER USI CIVILI E INDUSTRIALI;E) PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALORE AD USO INDUSTRIALE E DOMESTICO, GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI;F) SERVIZI DI IGIENE URBANA ED IN PARTICOLARE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO,ANCHE CON RICICLAGGIO E TERMODISTRUZIONE CON RECUPERO ENERGETICO, DEI RIFIUTI;RACCOLTA DIFFERENZIATA; LAVAGGIO E SPAZZAMENTO STRADALE;G) RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO, ANCHE CON RECUPERO ENERGETICO E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI OSPEDALIERI, INDUSTRIALI, TOSSICO-NOCIVI, PERICOLOSI EDI OGNI TIPO;H) GESTIONE INTEGRALE DEL VERDE PUBBLICO, DI PARCHI E GIARDINI, DI SERRE E VIVAI, DI ALBERATURE, SFALCIO ERBA, ECC.;I) INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI;J) PROMOZIONE, DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI ED ASSIMILATE E SERVIZI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI .LA SOCIETA' PUO' PROVVEDERE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IN SETTORI COMPLEMENTARI OD AFFINI A QUELLI INDICATI AL PRIMO COMMA CHE SIANO AD ESSA AFFIDATE DAL COMUNE DI TERNI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI O DA PRIVATI, COME, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL FREDDO, SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI; ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURA DEGLI UTENTI;MANUTENZIONE

DEGLI AUTOMEZZI; CONSULENZA, ASSISTENZA NEL CAMPO ENERGETICO, IDRICO, AMBIENTALE, NEL CAMPO DELLA CARTOGRAFIA E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, NEL CAMPO DELLE ANALISI DI LABORATORIO, PROVE TECNICHE E DELLA CERTIFICAZIONE; NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI PER LA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE NEI CAMPI DI PROPRIO INTERESSE. LA SOCIETA' PROVVEDE ALLA PROGETTAZIONE E/O COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ENERGETICI, IDRICI, DI IGIENE URBANA, TELECOMUNICAZIONI, DIRETTAMENTE O TRAMITE CONTRATTI DI INCARICO PROFESSIONALE O DI APPALTO NONCHE' ALLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI STESSI ANCHE PER CONTO TERZI CON FINALITA' IMPRENDITORIALI LA SOCIETA' SVOLGE INOLTRE L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI DEI SERVIZI PUBBLICI AD ESSA AFFIDATI. QUALORA ESSA NON EFFETTUI DIRETTAMENTE LE ATTIVITA' SOPRA INDICATE, OSSERVA PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LE SPECIFICHE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI. LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE IN APPALTO O IN REGIME DI CONCESSIONE OD ALTRA FORMA ED ESEGUIRE LAVORI, OPERE, PROGETTAZIONE, STUDI, RICERCHE, SERVIZI, FORNITURE E PRESTAZIONI IN GENERE PER CONTO DELLO STATO, DELLE SUE AMMINISTRAZIONI, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI, DI ENTI O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DI QUALSIASI NATURA, NONCHE' DI PRIVATI E DI TERZI IN GENERE, SIA NEL TERRITORIO NAZIONALE CHE ALL'ESTERO. LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE LA GESTIONE, SOTTO QUALSIASI FORMA, DI OPERE O SERVIZI PUBBLICI SENZA LIMITI TERRITORIALI. LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE PRESSO COMUNI DIVERSI DA QUELLO CHE NE DETIENE, ANCHE IN VIA CONGIUNTA CON ALTRI ENTI LOCALI, LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DI CAPITALE. LA SOCIETA' PUO' PARTECIPARE A PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA INDETTE DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI. INOLTRE, ESSA PUO' RICEVERE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI PUBBLICI DA PARTE DI COMUNI DIVERSI DA QUELLO CHE NE DETIENE, ANCHE IN VIA CONGIUNTA CON ALTRI ENTI LOCALI, LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DI CAPITALE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E IN PARTICOLARE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER QUANTO DI RAGIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 4 OTTOBRE 1986, N. 902 E IN OSSERVANZA DEGLI STATUTI COMUNALI. ESCLUSIVAMENTE IN VIA SECONDARIA ED IN OGNI CASO NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, AL FINE DI REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE OPERAZIONI DI CARATTERE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, O FINANZIARIO, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: COMPIERE QUALSIASI ATTO DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONSENTITO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE; ACQUISTARE E/O VENDERE, LOCARE, AFFITTARE E/O CONDURRE AREE, EDIFICI, MAGAZZINI, OFFICINE, AZIENDE, CANTIERI, MACCHINARI E MATERIALI; PRESTARE GARANZIE AD ISTITUTI DI CREDITO, ENTI, SOCIETA' O PERSONE, PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI TERZI; COSTITUIRE ED ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN QUALSIASI FORMA E MODO, IN SOCIETA', ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, SOCIETA' CONSORTILI, GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO E QUANT'ALTRO, PUBBLICI E PRIVATI, NAZIONALI E ESTERI; ESERCITARE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI ANCHE IN ALTRI SETTORI, ANCHE SE NON AFFINI ALL'OGGETTO SOCIALE ED ATTUARE FORME DI DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA, PURCHE' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE; SVOLGERE ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI E PUBBLICITARIE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE. LA SOCIETA' INSTAURA E SVILUPPA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' DELLO STATO, CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, GLI ALTRI ENTI PUBBLICI E LE UNIVERSITA' LOCALI E STIPULA CON ESSI CONVENZIONI ED ACCORDI DI PROGRAMMA. LA SOCIETA' PUO' OPERARE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO. LA SOCIETA' POTRA' REALIZZARE E GESTIRE TUTTE LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA, DIRETTAMENTE, "PER CONTO", IN CONCESSIONE, IN APPALTO, A MEZZO DI CONTROLLATE, ANCHE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI FERMO RESTANDO IL CONSENSO DELL'ENTE LOCALE TITOLARE DEL SERVIZIO, COLLEGATE E PARTECIPATE, SOCIETA' STRUMENTALI, O IN QUALUNQUE ALTRA FORMA.

**Finalità:**

2. LA SOCIETA', COME OBIETTIVI SOCIALI, DA REALIZZARE IN VIA ESCLUSIVA PER ISOCI COSTITUENTI E PER LE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI E/O AFFIDANTI HA:2.1 L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E GESTIONE DI ENTRATE DEL COMUNEDI TERNI, DI ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI E/O DI SOGGETTI PUBBLICI.LA RISCOSSIONE E GESTIONE DI ENTRATE DI ENTI PUBBLICI LOCALI DIVERSI DAL COMUNEDI TERNI, SARA' PRECEDUTA DALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI SOGGETTIABILITATI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E DIRISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, OVENECESSARIO AI SENSI DI LEGGE;2.2 LA GESTIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INCASSO, DELLE INFRAZIONIAMMINISTRATIVE ED IN SPECIALE MODO QUELLE RIFERITE AL CODICE DELLA STRADAD.LGS. N. 179/2012;2.3 LA VERIFICA E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELLEDISPOSIZIONI DI LEGGE CHE ATTRIBUISCONO TALI COMPITI AGLI ENTI LOCALI, QUALEFUNZIONE PUBBLICA AMMINISTRATIVA AFFIDATA ALLA SOCIETA' DIRETTAMENTE DAIPREDETTI ENTI;2.4 CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO AI PUNTI PRECEDENTI LA SOCIETA' PUO'SVOLGERE LE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA,RISCOSSIONE COATTIVA, CONTABILIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE E GESTIONE DELCONTENZIOSO PER LE SUDETTE ENTRATE, NONCHE' TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE,COMPLEMENTARI, COLLATERALI E DI SUPPORTO ALLE MEDESIME IVI INCLUSA LACONSULENZA VERSO TERZI.2.5 LA PROMOZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE MULTIMEDIALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;2.6 LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E DI PROGETTAZIONE DI NUOVIPRODOTTI/SERVIZI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE PER LE PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI;2.7 LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI BANCHE DATI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;2.8 LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE PER FAVORIRE LACRESCITA E L'ESPANSIONE DEL CENTRO NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE PER LEPUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;2.9 LA COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI NEI SETTORI DELLETELECOMUNICAZIONI, PRODUZIONI AUDIOVISIVE E CINETELEVISIVE E COMUNQUE CONSOGGETTI CON FORTI CARATTERISTICHE INNOVATIVE NELLE NUOVE TECNOLOGIE;2.10 LO SVOLGIMENTO DI TUTTE QUELLE ATTIVITA' CHE SI RENDERANNO NECESSARIE PER LO SVILUPPO E L'ATTIVITA' DEL CENTRO MULTIMEDIALE DI TERNI;2.11 LA GESTIONE "IN NOME E PER CONTO" DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA'DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI O PUBBLICHE COSTITUENTI E/O PARTECIPANTI;2.12 LA REALIZZAZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLE CONNESSE BANCHE DATI CONACCESSO GARANTITO PER LE AMMINISTRAZIONI COSTITUENTI PARTECIPANTI E RICHIEDENTISALVO QUANTO DISPOSTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI STATALI, REGIONALI E DAIREGOLAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI;2.13 LO SVOLGIMENTO DI TUTTE QUELLE ATTIVITA' DI GESTIONE "IN NOME E PER CONTO"CHE SI RENDANO NECESSARIE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO GESTITO E PER LASUA REDDITIVITA' CONFORMEMENTE ALLE DIRETTIVE DEGLI ENTI PROPRIETARI;2.14 LA SOCIETA' SVOLGERA', D'INTESA CON I TITOLARI DEI PATRIMONI, ATTIVITA' DIGESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, UFFICI ESTRUTTURE DI PROPRIETA' E DI QUELLE, A QUALSIASI TITOLO, AFFIDATE ALLEAMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI (IMMOBILI IN LOCAZIONE, AFFITTO, COMODATO ECC).2.15 LA SOCIETA' PUO', INOLTRE SVOLGERE, SEMPRE IN VIA ESCLUSIVA PER GLI ENTICOSTITUENTI E/O PARTECIPANTI, QUALSIASI ATTIVITA',COMPRESSE QUELLA FINANZIARIA,MOBILIARE ED IMMOBILIARE COMUNQUE CONNESSE, COMPLEMENTARI O AFFINI A QUELLESOPRA INDICATE.2.16 LA SOCIETA' POTRA':A) SVOLGERE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTENECESSARIE E/O OPPORTUNE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE COSI' COMESOPRA INDIVIDUATE IVI COMPRESSE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI,MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, COMPRESSE LE PRESTAZIONI DI GARANZIA,COMUNQUE AD ESSO CONNESSE E/O RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONENECESSARIE OD UTILI, IL TUTTO NEI LIMITI DELLA NORMATIVA VIGENTE;B) PRESTARE AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE, SOLO AFAVORE DI ENTI O SOCIETA' CONTROLLATE O DELLE QUALI E' IN CORSO DI ACQUISIZIONEIL CONTROLLO;C) PROCEDERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA',ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA E, IN GENERE, AD OGNI OPERAZIONE NECESSARIA ODUTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE COMPRESI L'AFFIDAMENTO DI INCARICHE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI, CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI NELRISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE;D) ASSUMERE INTERESSENZE E/O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', CONSORZI EDIMPRESE, COLLATERALI O AFFINI PURCHE' A PREVALENTE

CARATTERE PUBBLICO O APREVALENTE O ESCLUSIVA PARTECIPAZIONE PUBBLICA OVE CONSENTITO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA; 2.17 LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI INNOVAZIONE, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI IN GENERE DEGLI ENTI SOCI, NONCHE' REALIZZARE LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DEGLI ENTI SOCI NEI SETTORI DI UTILITA' APPRESSO NON ESAUSTIVAMENTE ESEMPLIFICATI: 1. FARMACIE COMUNALI E ATTIVITA' CONNESSE; 2. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; 3. IMPIANTI SPORTIVI; 4. GESTIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI; 5. PARCHEGGI PUBBLICI E ATTIVITA' CONNESSE; 6. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI ESPOSIZIONI, MOSTRE, RASSEGNE FIERISTICHE, E SIMILARI; 7. GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI SANITARIE SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI E PARASANITARI DI PUBBLICO INTERESSE DI COMPETENZA DEGLI ENTI SOCI; 8. GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CONDOMINIALI RELATIVI A UFFICI ED IN GENERE A STRUTTURE PUBBLICHE; 9. REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI INFORMATICI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'IGIENE AMBIENTALE; 10. INSTALLAZIONE, CABLATURA, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI RETI E DI SERVIZI TELEMATICI, INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE IN USO AGLI ENTI SOCI; 11. FORNITURA E GESTIONE DI INFORMATION TECHNOLOGY ECUSTOMER SERVICE. 2.18 LA SOCIETA', PREVIA AUTORIZZAZIONE O RICHIESTA DA PARTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI ENTI SOCI, PUO' EFFETTUARE ANALISI, VERIFICHE, E PREDISPORRE PROGETTI NEL SETTORE DEI SERVIZI INNOVATIVI; 2.19 LA SOCIETA' PUO', INOLTRE, SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' COMUNQUE CONNESSA, COMPLEMENTARE O AFFINE A QUELLE SOPRA INDICATE.

**TERNI RETI S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

**Finalità:**

OGGETTO SOCIALE: A) PROPRIETA', COSTRUZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE DELLE RETI, IMPIANTI ED DOTAZIONI PATRIMONIALI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'; LA SOCIETA' PUO', ALTRESI', PROVVEDERE, ANCHE DIRETTAMENTE, ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI NONCHE' DEGLI IMPIANTI COLLATERALI, ATTINENTI E COMUNQUE CONNESSI AI PREDETTI SERVIZI; B) PROPRIETA', COSTRUZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE, IN PARTICOLARE, DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI PER L'ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE; C) LA SOCIETA' PUO' RICEVERE A TITOLO DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SOCI RETI, IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI AFFERENTI AD ALTRI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, NONCHE' ALTRE DOTAZIONI IMMOBILIARI. ALLA SOCIETA' GLI ENTI LOCALI POSSONO ANCHE ASSEGNARE IL COMPITO DI ESPLETARE LEGARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. LA SOCIETA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE POTRA' INOLTRE: ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, NONCHE' EFFETTUARE OGNI OPERAZIONE RELATIVA A TITOLI, A PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E A FINANZIAMENTI, PURCHE' CONSENTITA DALLA NORMATIVA, CHE REGOLA L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E NEI LIMITI DI QUESTA FISSATI; COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA, ANCHE MEDIANTE EMISSIONE DI TITOLI DI CREDITO, RITENUTA UTILE O NECESSARIA ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI E ASSUMERE E RICEVERE FINANZIAMENTI; PRESTARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI PER OBBLIGAZIONI NELL'INTERESSE PROPRIO A ISTITUTI BANCARI O A TERZI IN GENERE IN QUELLE FORME (AVALLO, PEGNO, IPOTECA, ECC.), CHE L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE RITENGA PIU' OPPORTUNE; ASSUMERE OGNI ALTRO SERVIZIO CONNESSO ALLE SUE ATTIVITA' PRINCIPALI.

**AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

**Finalità:**

OGGETTO SOCIALE:LA SOCIETA' HA PER SCOPO L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO,SUBURBANO ED EXTRAURBANO CON QUALSIASI MODALITA' ESPLETATI, TRAMITE SOCIETA' OALTRI SOGGETTI PARTECIPATI.PER IL CONSEGUIMENTO DI TALE SCOPO LA SOCIETA' PROVVEDERA' NEL COMPLESSO ALCOMPIMENTO DI TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI,IMMOBILIARI E FINANZIARIE, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI CONTRARRE MUTUI,RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. POTRA',QUINDI, ANCHE ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE, INTERESSENZE,QUOTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', IMPRESE O CONSORZI AVENTI OGGETTO ANALOGO,AFFINE O, COMUNQUE, CONNESSO AL PROPRIO.

**AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI SERVIZI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

**Finalità:**

LA SOCIETA' HA PER SCOPO L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E, PIU'IN GENERALE, DI TUTTI I SERVIZI COMPLEMENTARI CONNESSI ALLA MOBILITA'. PER IL CONSEGUIMENTO DI TALE SCOPO LA SOCIETA' PROVVEDERA' NEL COMPLESSO:- ALL'ESERCIZIO, DIRETTO O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' O ALTRI SOGGETTI PARTECIPATI, DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO, SUBURBANO ED EXTRAURBANO CON QUALSIASI MODALITA' ESPLETATI;- AL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE, DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' PARTECIPATE, PER INTERESSE TURISTICO, CULTURALE E SOCIALE;- ALLA GESTIONE DI IMPIANTI DI MOBILITA' ALTERNATIVA E SERVIZI ATIPICI DI TRASPORTO, DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' PARTECIPATE;- ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' PARTECIPATE, DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AUTOBUS E VEICOLI INDUSTRIALI ANCHE PER CONTO TERZI;- AD ATTIVITA' DI RICERCA, CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA, NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;- ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI, AREE ATTREZZATE PER SOSTA AUTOVEICOLI, COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLA MOBILITA' ED AL TRASPORTO IN GENERE, ATTIVITA' TURISTICHE PROMOZIONALI;- ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI, CON LE MODALITA', NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI;- ALLA GESTIONE DI IMPIANTI DI AVIOSUPERFICIE E SERVIZI COLLEGATI;- ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE, DIRETTA O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' O ALTRI SOGGETTI PARTECIPATI, DI CENTRI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO PRIVATE;- AL COMPIMENTO DI TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI,IMMOBILIARI E FINANZIARIE, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI CONTRARRE MUTUI, RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. POTRA', QUINDI, ANCHE ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRECTAMENTE, INTERESSENZE, QUOTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', IMPRESE O CONSORZI AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O, COMUNQUE, CONNESSO AL PROPRIO.

**S.I.I. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

**Finalità:**

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO IL COORDINAMENTO E LO SVOLGIMENTO IN FORMA UNITARIA DELLE ATTIVITA' DEI SOCI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII), INTESO AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 1 LETT.F) DELLA L. 5/01/1994 N. 36 (LEGGE GALLI) COSTITUITO DALL'INSIEME DEI SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE, CIVILI ED INDUSTRIALI, NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE UMBRIA 2, SECONDO QUANTO STABILITO

NELLA CONVENZIONE, E RELATIVO DISCIPLINARETECNICO, CON LA COMPETENTE AUTORITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE, INSEGUITO A.A.T.O.LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON LA SOLA LIMITAZIONE DI CUI ALL'ART.11.

**UMBRIADIGITALE Scarl** SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (ex CENTRALCOM S.P.A.)

**Finalità:**

(Nuovo oggetto sociale al 23.2.2015 data di stipula del rogito notarile di costituzione della nuova società Umbriadigitale Scarl rinveniente dalla fusione per incorporazione della società per azioni Webred come da Deliberazione del Consiglio Comunale di Terni 106 del 20.10.2014)

LA SOCIETÀ NON HA SCOPO DI LUCRO, MA CONSORTILE E PRECISAMENTE QUELLO DI ISTITUIRE UNA ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE COMUNI A SERVIZIO DELLA REGIONE UMBRIA E DELLE ALTRE AGENZIE O ORGANISMI PUBBLICI IN ESSA CONSORZIATI, AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL SETTORE ICT LOCALE. 2. LA SOCIETÀ, IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DAI COMMI 2 E 4 DELL'ARTICOLO IL DELLA 1.1'. 9/2014, EROGA, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PIANO DIGITALE REGIONALE TRIENNALE (PDRT), SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLA RETE PUBBLICA REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. N.31/2013 E DEI SERVIZI INFRASTRUTTURALI DELLA CN-UMBRIA DI CUI ALL'ARTICOLO LO DELLA 1.R. N. 812011, NONCHÉ DEL DATA CENTER REGIONALE UNITARIO (DCRU) DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. N. 9/2014, OPERANDO ANCHE MEDIATAMENTE, IN FORMA NON PREVALENTE, PER LA PRODUZIONE DI BENI E LA FORNITURA DI SERVIZI STRUMENTALI ALLE ATTI VITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI IN AMBITO INFORMATICO, TELERNATICO E PER LA SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE, CURANDO PER CONTO E NELL'INTERESSE LORO E DELL'UTENZA LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA (SIRU) DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 912014 ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI LOCALI E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI CONSORZIATI, CONFIGURANDOSI COME CENTRO SERVIZI TERRITORIALI CHE INTEGRA I PROPRI PROCESSI CON QUELLI DEI CONSORZIATI. 3. SONO ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE, IN PARTICOLARE, QUELLE DI CONDUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI DI CARATTERE SANITARIO INTERAZIENDALE A VALENZA REGIONALE PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO, VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE; DI SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI DIALOGANTI CON I SISTEMI MINISTERIALI E DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DI FLUSSI DI INTERESSE REGIONALE; DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI REGIONALI CON QUELLI AZIENDALI. 4. LA SOCIETÀ. NEL PERSEGUIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, CONSENTE AGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI L'UTILIZZO DELLE PROPRIE INFRASTRUTTURE ATTRAVERSO CONSULTAZIONI PUBBLICHE E FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO. LA SOCIETÀ CONSORTILE, NEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZARIVA DEI CONSORZIATI, PUÒ PARTECIPARE ALLA DEFINIZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI O PRODOTTI INNOVATIVI MEDIANTE APPALTI PRECORNMERCIALI E COME FACILITATORE DI INIZIATIVE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL SETTORE TET. 5. LA SOCIETÀ PUÒ ALTRESÌ COMPIERE, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, FINANZIARIE E CREDITIZIE, RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; AL MEDESIMO FINE E CON LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE CORNMA, ESSA PUÒ PURE PRESTARE, NEL PROPRIO INTERESSE, AVALII, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE

## **SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA - SVILUPPUMBRIA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI**

### **Finalità:**

1. LA SVILUPPUMBRIA S.P.A. OPERA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO IN COERENZA CON LE POLITICHE E GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE, AI SENSI DELLA L.R. 27 GENNAIO 2009, N. 1.2. LA SVILUPPUMBRIA S.P.A. E', ALTRESI', SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE NELLE INIZIATIVE STRATEGICHE E FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE. GLI ALTRI SOCI POSSONO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI, ATTRIBUIRE ANALOGHE FUNZIONI ALLA STESSA. I SOCI CHE SI AVVALGONO DELLA SOCIETA' METTONO A DISPOSIZIONE LE RELATIVE RISORSE.3. LA SVILUPPUMBRIA S.P.A. REALIZZA LA PROPRIA MISSIONE IN PARTICOLARE MEDIANTE: A) LA ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E MISURE DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLO SVILUPPO NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE; B) LA ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE COME PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, N. 23 E S.M.I.; C) LE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ECONOMICA E QUELLE A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DI MISURE DI POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INNOVAZIONE ED ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE; D) LE ATTIVITA' CONNESSE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, DECENTRATA E TRANSNAZIONALE DELLA REGIONE; E) LE ATTIVITA' CONNESSE ALLE POLITICHE PREVENTIVE VOLTE AD EVITARE CRISI SETTORIALI E/O AZIENDALI.4. LE ATTIVITA' STRUMENTALI E DI SERVIZIO ALLE FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI SONO SVOLTE DALLA SVILUPPUMBRIA S.P.A. MEDIANTE: A) L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE ATTRIBUITE DALLA REGIONE ED AGLI ENTI SOCI PER LO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE; B) L'ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA A FAVORE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI SOCI; C) LA COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E ALLA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO E DEL SISTEMA DELLE IMPRESE DELL'UMBRIA; D) IL SUPPORTO TECNICO A PROGETTI DI INVESTIMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE PROMOSSI DALLA REGIONE; E) IL SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE IMPRESE FEMMINILI, GIOVANILI E DEL TERZO SETTORE; F) L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI ESOGENI E ATTIVITA' CONNESSE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, DECENTRATA E TRANSNAZIONALE; G) L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE DELLE CRISI SETTORIALI E DI IMPRESA; H) LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE E DEGLI ALTRI SOCI CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLO STESSO, ECCETTO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE DESTINATO O DESTINABILE CON APPOSITO ATTO DELLA GIUNTA REGIONALE, COME PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA DELLA TER REGIONALE; I) LO SVOLGIMENTO DI OGNI ALTRA ATTIVITA' DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE, DIFFUSIONE, PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, DI ISTRUTTORIA E STRUMENTALE, CONNESSA A QUELLE SOPRA INDICATE O SPECIFICAMENTE AFFIDATE DALLA REGIONE O DAGLI ALTRI SOCI.5. IL SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE POTRA' ANCHE ESSERE ATTUATO METTENDO A DISPOSIZIONE DELLE STESSE: LOCALI, SERVIZI LOGISTICI GENERALI E PRESTAZIONI DI CONSULENZA E SOSTEGNO ANCHE FORMATIVO AGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI, TECNICI, FINANZIARI E GESTIONALI.6. LA SVILUPPUMBRIA S.P.A. PUO' ASSUMERE INIZIATIVE E DETENERE PARTECIPAZIONICHE SIANO STRATEGICHE E FUNZIONALI AL PERSEGUIMENTO DELLA PROPRIA MISSIONE.7. PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE FINANZIARIA, MOBILIARE E IMMOBILIARE NEI LIMITI DI QUANTO CONSENTITO DALLA NORMATIVA VIGENTE.8. LA SVILUPPUMBRIA S.P.A. PUO' COLLABORARE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' CON ENTI, ISTITUTI E ORGANISMI CHE ABBIANO SCOPI ANALOGHI O AFFINI, ANCHE IN AMBITO INTERREGIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE.

**Finalità:**

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI INTERPORTI (CENTRIINTERMODALI) CONSISTENTI IN SISTEMI UNITARI DI OPERE E DI SERVIZI PRINCIPALI,ACCESSORI E COMPLEMENTARI, FINALIZZATI AL CRITERIO DELL'INTEGRAZIONE DEI VARIMODI DI TRASPORTO. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA', DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO,SI INTENDONO COMPRESSE LE OPERE ED I SERVIZI CONNESSI O COMPLEMENTARI ANCHEINDIRETTAMENTE A QUELLE PRINCIPALI. AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTOSOCIALE, E PER IL SODDISFACIMENTO DEGLI INTERESSI GENERALI E DELLE SINGOLECATEGORIE DI UTENTI, CONNESSI ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEI CENTRIINTERMODALI, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI,COMMERCIALI, FINANZIARIE ED AGRICOLE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE IDONEEQUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ACQUISTI, VENDITE, PERMUTE, LOCAZIONI, APPALTI,CONTRATTI D'OPERA CON PROFESSIONISTI CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE DI MASSIMA EDESECUTIVA DELLE OPERE; POTRA' ASSUMERE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE,INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', ENTI, ISTITUTI OD ORGANISMI AVENTI OGGETTO ANALOGO, O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO; POTRA' CONCEDERE GARANZIE REALIE /O PERSONALI A FAVORI DI TERZI, ETC. TANTO LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERPORTI,QUANTO LA LORO GESTIONE POTRANNO IN TUTTO, OD IN PARTE, ESSERE AFFIDATE ATERZI.LA SOCIETA' POTRA' FORNIRE ED EROGARE SERVIZI DI TELEFONIA, DI COLLEGAMENTIINTERNET A BANDA LARGA E WI-FI.LA SOCIETA' POTRA' PRODURRE IN PROPRIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E NON E FORNIRLA A TERZI.

## Le deliberazioni intervenute sulle società partecipate e loro servizi

La Giunta con atto n. 1 del 30/06/2014 ha deliberato in ordine agli adempimenti ex art. 34 comma 20 Decreto Legge 179/2012 in merito alla gestione dei servizi pubblici locali stabilendo:

- che la gestione dei parcheggi di superficie, attuata attraverso la società partecipata indiretta ATC Parcheggi S.r.l. non è conforme ai modelli comunitari;
- che la gestione dell'avia superficie A. Leonardi, attraverso la società partecipata diretta ATC Servizi S.p.a. non è conforme ai modelli comunitari;
- che la gestione dei servizi tributari (servizi di liquidazione, accertamento e riscossione sia spontanea che coattiva compresa la gestione del contenzioso, dell'Imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi ed arre pubbliche e del servizio recupero crediti inesigibili) è stato affidato con deliberazione della Giunta Comunale n. 636 del 30/12/2008 ad operatore economico privato, in modo non conforme ai modelli comunitari;
- che la gestione degli impianti natatori, affidati ad associazione temporanea di impresa, non è conforme ai modelli comunitari;
- che la gestione delle lampade votive, affidate alla partecipata ASM S.p.a., non è conforme ai modelli comunitari;

Su proposta della Giunta Comunale in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 34 comma 20 del Decreto Legge 179/2012 entro il 31/12/2014 il Consiglio Comunale ha deliberato in ordine ai nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici locali risultati non conformi ai modelli comunitari adottando i seguenti atti:

- a) deliberazione n. 197 del 29/12/2014 con la quale è stato deciso di affidare la riscossione coattiva della Imposta comunale pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche alla società in house Umbria Servizi Innovativi S.p.a., per la durata

pari agli altri affidamenti già in essere, nonché di affidare con gara a terzi il servizio di accertamento riscossione e controllo per la parte ordinaria delle medesime entrate per una durata dell'affidamento di tre anni;

b) deliberazione n. 198 del 29/12/2014 con la quale è stato deciso di procedere alla internalizzazione della gestione delle lampade votive dei 16 impianti cimiteriali comunali;

c) deliberazione n. 199 del 29/12/2014 con la quale è stato deciso di procedere alla gestione diretta dell'avio superficie A. Leonardi;

d) deliberazione n. 57 del 9/09/2014 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo di internalizzazione della gestione dei parcheggi di superficie a cui hanno seguito le deliberazioni di Giunta Comunale n. 206 del 19.12.2014 e n. 210 del 23.12/2014;

Il Consiglio Comunale in data ..... con proprio atto n.....ha deliberato :

a) di ritenere conformi alle disposizioni dell'art. 3 comma 27 e ss delle legge di stabilità per il 2008 e quindi legittimante detenibili le partecipazioni dirette;

b) di approvare la Relazione di indirizzo politico per la redazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate;

c) di stabilire che in merito alle società a partecipazione indirette detenuta attraverso ASM S.p.a, Sviluppo Umbria S.p.a, Interporto Centro Italia Orte S.p.a., Isrim S.c.a.r.l. e di Umbria Digitale S.c.a.r.l. e per le quali il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, dovrà con ciascuna socio, ed in particolare la Regione Umbria, avviare un tavolo di confronto coinvolgendo, avendo chiaro l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015 e cioè:

c1) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

c2) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c3) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - c4) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - c5) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- d) di approvare il “Piano operativo di razionalizzazione” affinché il Sindaco lo facesse proprio per gli adempimenti del caso.

<b>ASM spa – servizi energetici</b>
-------------------------------------

Strategia individuata

La strategia delineata dall’Azienda per i prossimi anni e condivisa dall’Amministrazione può essere sintetizzata sui seguenti punti fondamentali:

- a) Mantenere l’attuale struttura di azienda multiservizi, anche a mezzo delle società collegate e controllate;
- b) Consolidare le attività tipiche, ridurre i costi operativi ed efficientare i processi;
- c) Continuare lo sviluppo di un sistema di TQM;
- d) Qualificare il management e le risorse umane;
- e) Garantire una struttura finanziaria solida e bilanciata;
- f) Sviluppare l’attività in nuovi settori, mettendo a sistema il potenziale di crescita innovativa;
- g) Adeguamento del modello societario.

Le azioni per attuare la strategia individuata riferibili allo spirito del piano di razionalizzazione sono da individuare:

- a) possibilità di quotazione in borsa mercato Aim Italia ovvero ingresso di partner strategico con quota compresa fra il 30/40%, potendo così anche beneficiare dell'incentivo previsto dalla stessa legge di stabilità per il 2015 in base ai quali tali proventi possono essere utilizzati per spese per investimento non assoggettate al patto di stabilità;
- b) dismissione della partecipazione di secondo livello Umbria Energy per ridurre il numero delle partecipate e uscire da un settore non ritenuto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità dell'ente.

La legge di stabilità 2015 consente e favorisce l'ingresso di partner privati, preceduti da forme di evidenza pubblica, poiché sarà possibile richiedere così all'autorità di bacino dei servizi pubblici locali interessati, di assentire l'equilibrio economico finanziario e in caso di necessità di rivedere le condizioni di gara anche di tutte o alcune concessioni in essere. Si tratta della possibilità di fare verificare all'ente di bacino le ipotesi di allungamento della durata delle concessioni in essere.

Il Comune di Terni in qualità di socio dovrà redigere un Piano di fattibilità che:

- individui la possibilità di dismissione di una quota di capitale con operazioni in Borsa (quotazione) attraverso OPV o OPS (definendo la quota da dismettere) ed i termini di modifica della governance di ASM (poteri del socio pubblico, azioni a voto plurimo);
- valuti la dismissione della partecipazione di secondo livello Umbria Energy sia per la individuazione della procedura che per avere un valore di riferimento;
- si ridefinisca il ruolo di governance del Comune di Terni nella società del sistema idrico integrato SII Spa.

## Umbria Servizi Innovativi SpA

La società Umbria Servizi Innovativi a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 24/02/2014 ha conformato il suo oggetto sociale alla possibilità di espletare l'accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dei tributi ed entrate patrimoniali degli locali, ed in particolare del comune di Terni, nonché la verifica impianti termici.

Prima della predetta modifica la società svolgeva tutta l'attività di accertamento e liquidazione alle infrazioni al codice della strada e svolgeva anche l'attività di gestione del patrimonio immobiliare concessole in uso dal Comune.

I c.d. tributi minori (tassa sulla Pubblicità e Pubbliche affissioni) sono affidate alla società privata ICA spa. La Giunta comunale ha reputato tale gestione non conforme ai principi comunitari e pertanto la gestione è cessata ex lege al 31.12.2014.

Con delibera di Consiglio comunale n. 208 del 23/12/2014 si è stabilito di affidare ad Usi la riscossione coattiva dall'1/01/2015 delle entrate: imposta comunale pubblicità; diritti sulle pubbliche affissioni; tassa occupazione di spazi e aree pubbliche; con la medesima delibera di è previsto di affidare con gara per tre anni la gestione dell'accertamento, riscossione controllo, per la parte ordinaria delle entrate di cui sopra.

Attualmente la società svolge:

- la gestione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada;
- la realizzazione e la gestione del sistema varchi elettronici della ztl, con relativo rilascio dei permessi;
- la gestione dei sistemi automatici contravvenzionali e dei sistemi di videosorveglianza;
- la gestione degli immobili del Video centro e della Biblioteca Comunale;
- la realizzazione e la gestione di progetti di informatizzazione, formazione, promozione e comunicazione.

La strategia individuata rilevante anche ai fini del piano operativo è quella di aggiungere alle attività oggi esercitate ulteriori servizi quali:

- Gestione riscossione ordinaria tributi minori (tosap, pubblicità, ecc.) e riscossione altre entrate patrimoniali di competenza comunale (ad es. servizi scolastici, luci votive cimiteriali, edilizia, urbanistica, etc.) e controllo evasione;
- Gestione della Mobilità per quanto riguarda le piazzole di sosta disabili, gestione impianti semaforici, gestione parchimetri, gestione pannelli messaggio variabile, etc.;
- Attività di supporto alla gestione internalizzata dei parcheggi interrati e di superficie e di qualsiasi altra infrastruttura comunale.
- Gestione degli archivi mediante la razionalizzazione degli spazi, l'automazione e la digitalizzazione della documentazione cartacea

Inoltre si dovrà valutare di abbandonare la gestione immobiliare (centro Multimediale) e di valutare la trasformazione di società consortile per far rientrare i rapporti economici fra i soci nel regime di esenzione ex art. 10 comma 2 del D.p.r. 633/1972

Le azioni che deve intraprendere il Comune di Terni quale socio:

- completare l'esame della convenienza tributaria alla trasformazione in società consortile;
- avviare le procedure per l'affidamento diretto anche della riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate comunali oltre che di quelle tributarie;
- completare il processo di trasferimento dei servizi e del personale a Umbria Digitale sulla base del programma condiviso con al Regione Umbria che controlla Umbria Digitale;
- studio di fattibilità per definire quali servizi accessori attivare a favore dei soggetti gestori dei parcheggi interrati e di superficie e gestione avio superficie;
- programmare l'abbandono da parte della società della gestione immobiliare.

## Terni Reti Srl

### La strategia individuata è:

trasferire a Terni Reti la proprietà dei seguenti asset che rappresentano un'altra tipologia di reti infrastrutturali al pari delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione del gas riguarderebbe, almeno in un primo momento:

- reti della pubblica illuminazione cittadina;
- parcheggi sotterranei in parte di proprietà di ATC parcheggi ed in parte di proprietà del Comune;
- ricevere in affidamento la concessione dei parcheggi di superficie.

Le azioni che deve intraprendere il comune di Terni come socio sono:

- riconfigurazione della *mission* della società che attraverso opportune modifiche dello statuto non sarà configurata unicamente come società delle reti ex art. 113 comma 13 del Tuel ma potrà essere proprietarie e gestire anche asset del patrimonio comunale;
- riconfigurare la *governance* della società implementando (i) un sistema più efficace di controllo analogo, (ii) la separazione contabile della gestione dei diversi asset, con espressa previsione statutaria e (iii) e implementare le risorse umane per dare vita al progetto suddetto attraverso le necessarie procedure di mobilità da altre società pubbliche;
- avviare uno specifico studio di sostenibilità economica del programma per valutare
  - a. il conferimento in conto capitale o gestione degli impianti di pubblica illuminazione;
  - b. l'affidamento in concessione con canone a favore del comune della gestione dei parcheggi di superficie di proprietà comunale;
  - c. i parcheggi interrati e l'avio superficie sono in parte di proprietà di ATC parcheggi ed in parte del comune che li aveva concessi in uso sempre alla stessa società e che potrebbero essere acquisiti con procedure di evidenza pubblica dalla società nell'ambito delle procedure di liquidazione di ATC Servizi e di ATC Parcheggi. Per l'acquisizione di tali ultimi asset lo studio dovrà anche individuare la procedura di evidenza pubbliche che le due società, attuali proprietarie dovranno porre in essere.

## AFM farmacie

La strategia individuata è quella di:

1. patrimonializzare la società attraverso l'acquisto di immobili destinati all'esercizio di alcune farmacie;
2. trasformare in Spa l'attuale azienda speciale prevedendo inizialmente la totale partecipazione del comune; tale operazione genererà anche risparmi relativi al modello di governance della stessa, oltre a renderla più snella e maggiormente flessibile e veloce in alcune scelte di carattere operativo;
3. cessione di una quota di minoranza del capitale sociale (30-40%) mediante selezione di un socio privato con specifici compiti operativi attraverso una gara a "doppio oggetto" o, in subordine, lasciare a questa nuova SPA la gestione diretta di quelle 4-5 farmacie comunali che rappresentano oltre il 70% dell'attuale volume di affari e affidare a terzi la gestione delle altre farmacie comunali, attraverso singole vendite o concessioni.

Le azioni che deve compiere il socio comune di Terni sono:

- aggiornare lo studio di fattibilità per la trasformazione in società per azioni valutando la cessione di una quota di minoranza del capitale sociale (30-40%) mediante selezione di un socio privato con specifici compiti operativi attraverso una gara a "doppio oggetto" o, in subordine, lasciare a questa nuova SPA la gestione indiretta di quelle 4-5 farmacie comunali che rappresentano oltre il 70% dell'attuale volume di affari e affidare a terzi la gestione delle altre farmacie comunali, attraverso singole concessioni o cessioni;

**ATC S.P.A.**

La società non ha i requisiti previsti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015 e quindi si dovrà provvedere alla liquidazione, concordando il percorso con gli altri enti locali soci e valutare in particolare la sorte della partecipata Umbria Mobilità sulla base dei programmi aggregativi del servizio di trasporto pubblico locale che sono in corso di elaborazione da parte dell'ente di ambito.

**ATC SERVIZI S.P.A.**

La società ATC Servizi S.p.a., essendo stato revocato l'affidamento della gestione dell'avio superficie e non rispondendo più ai criteri di detenibilità previsti dall'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015, andrà posta in liquidazione e quindi chiusa, valutando la possibilità di procedere alla fusione per incorporazione di ATC Parcheggi, con procedura semplificata al fine di rendere più agevole la liquidazione delle medesime (fusione per liquidazione).

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.A.R.L.**

La società svolge il servizio idrico integrato e la partecipazione va mantenuta in quanto servizio di interesse generale essenziale.

**UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.**

Va mantenuta la partecipazione. E' la società risultante dalla fusione tra Centralcom Spa e Webred Spa approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 106/2014 e conseguente trasformazione e modifica della denominazione sociale..

**SVILUPPUMBRIA S.P.A.**

Va mantenuta la partecipazione. Con deliberazione n. 176/2014 il Consiglio Comunale ha autorizzato la fusione dell'incorporata Umbria Innovazione.

**INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.**

La partecipazione è detenibile ma, in considerazione di quanto prevede la Legge di Stabilità 2015 che tra i criteri di detenibilità delle partecipazioni esclude la sovrapposizione di attività tra più società partecipate, andrà valutata d'intesa con la Regione i collegamenti e la connessione con la realizzanda Piattaforma Logistica di Terni e Narni, in quanto le attività sembrano oggettivamente sovrapponibili.

Va altresì valutato con la Regione il ruolo di detta società nell'ambito della pianificazione ultraregionale (Progetto Civiter).

**ISRIM S.C.A.R.L.**

La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Terni n. 15 del 11/02/2015.

## Crono programma

Il crono programma deve tenere presente che le azioni esecutive si svilupperanno dopo il 31 marzo 2015 e proseguiranno fino al 31 dicembre 2015. Entro il 31 marzo 2016 andrà predisposta la relazione sugli esiti dell'attività esecutiva del piano nell'arco di tempo sopra considerato.

Il crono programma è distinto per azioni da attivare distinte per società, come sopra illustrate:

### **ASM spa**

Attivazione dello studio di fattibilità avente ad oggetto la quotazione in borsa o la scelta di un partner operativo e valutazione della dismissione della partecipata di secondo livello Umbria Energy.

Maggio – giugno 2015: scelta dell'advisor

Giugno – settembre 2015: studio di fattibilità di (i) percorso da attuare (ii) valutazione del capitale economico di ASM e di Umbria Energy

Settembre – ottobre 2015: esame e scelta fra le opzioni da parte del Comune di Terni

### **USI spa**

Aprile – giugno 2015: - completare l'esame della convenienza tributaria alla trasformazione in società consortile;  
- completare il processo di trasferimento dei servizi e del personale a Umbria Digitale sulla base del programma condiviso con la Regione Umbria che controlla Umbria Digitale;

Giugno – settembre 2015: - studio di fattibilità per l'individuazione dei servizi ausiliari per la gestione dei parcheggi;  
- avviare le procedure per l'affidamento diretto anche della riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate comunali oltre che di quelle tributarie coattive;  
- programmare l'abbandono da parte della società della gestione immobiliare;

- programmare le modalità attraverso le quali anche i Comuni limitrofi possano estendere i propri servizi alla società USI.

### **Terni Reti srl**

- Aprile - luglio 2015: definire lo studio e gli atti (statuto e fac simili contratti di servizio) per: a) riconfigurazione della *mission* della società che attraverso opportune modifiche dello statuto non sarà configurata unicamente come società delle reti ex art. 113 comma 13 del Tuel ma potrà essere proprietarie e gestire anche *asset* del patrimonio comunale; b) riconfigurare la *governance* della società implementando (b.i) un sistema più efficace di controllo analogo, (b.ii) la separazione contabile della gestione dei diversi *asset*, con espressa previsione statutaria e (b. iii) e implementare le risorse umane per dare vita al progetto suddetto attraverso le necessarie procedure di mobilità da altre società pubbliche;
- Luglio – settembre 2015: definire uno studio di fattibilità per i parcheggi interrati e per l'avio superficie che sono in parte di proprietà di ATC parcheggi ed in parte del comune che li aveva concessi in uso sempre alla stessa società e che potrebbero essere acquisiti dalla società nell'ambito delle procedure di liquidazione di ATC Servizi e di ATC Parcheggi . Per l'acquisizione di tali ultimi asset lo studio dovrà anche individuare la procedura di evidenza pubbliche che le due società, attuali proprietarie dovranno porre in essere;
- Settembre – ottobre 2015: definire un piano di fattibilità per il conferimento degli impianti di pubblica illuminazione da parte del comune nel patrimonio di Terni Reti ovvero per altre modalità di gestione;

### **AFM farmacie**

- Aprile – maggio 2015:
- aggiornare lo studio di fattibilità giuridica per la trasformazione in società per azioni;
  - scelta dell'advisor per la valutazione del capitale economico della quota di minoranza ovvero in caso alternativo delle condizioni economiche a favore del comune (canone attivo) in caso di concessione di singole farmacie a farmacisti privati;
- Giugno 2015:
- consegna delle valutazioni economiche;
  - scelta del comune di Terni fra le due opzioni.

#### **ATC Servizi spa**

- Aprile 2015:
- definizione del piano previsionale per la liquidazione comprendendo anche la controllata al 100% ATC parcheggi;
  - individuazione preventiva dei debiti da onorare anche per garanzie rilasciate;
  - definizione della procedura per il realizzo dell'attivo da liquidare;
  - richiesta all'assemblea di soci di messa in liquidazione
- Maggio 2015
- presentazione del piano di liquidazione

## Le economie del piano di razionalizzazione

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per il 2015 prevede che si diano conto anche del dettaglio dei risparmi da conseguire.

I risparmi da conseguire vengono così distinti:

### A) risparmi che deriveranno dalla eliminazione delle società partecipate.

Verranno eliminate le seguenti società partecipate:

- c) ISRIM S.C.A.R.L. (24,16%): per fallimento
- d) Webreed Spa per incorporazione in Centralcom Spa e successiva trasformazione in Umbria Digitale Scarl;
- e) Umbria Innovazione viene incorporata da Sviluppo Umbria Spa;
- f) Atc Servizi e sua controllata Atc Parcheggi saranno poste in liquidazione;
- g) Atc Spa sarà posta in liquidazione;
- h) Le partecipate indirettamente detenute da ASM S.p.a, Sviluppumbria S.p.a, Interporto Centro Italia Orte S.p.a., Isrim S.c.a.r.l. e di Umbria Digitale S.c.a.r.l. e per le quali il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, dovrà con ciascuna di dette società aprire un tavolo di confronto coinvolgendo gli altri soci ed in particolare la Regione Umbria, avendo chiaro l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della Legge finanziaria 2015

### B) proventi da vendita di partecipazioni:

- proventi della vendita delle azioni di Umbria Energy (partecipazione indiretta di ASM SpA);
- proventi dalla vendita delle partecipazioni di secondo livello

### C) economie di scala o per sinergie derivanti dalla miglior definizione della *mission* delle seguenti società

- Terni Reti;

- Usi;

- Interporto Centro Italia Orte spa: l'attività della società dovrà trovare una integrazione funzionale anche tramite processi aggregativi con quella svolta da Piattaforma Logistica di Terni e Narni

D) economie di governance:

da realizzarsi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

## Le disposizioni agevolative per l'esecuzione del piano

La fonte normativa delle agevolazioni per l'esecuzione del piano è da ricercarsi nell'art. 1 comma 614 che testualmente recita:

*614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.*

Ai fini che qui interessano si riporta la disposizione come sopra richiamata che prevede le agevolazioni fiscali

*568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.*

**Terni li**

**IL Sindaco del Comune di Terni**